

COMMISSIONE XI  
AGRICOLTURA E FORESTE

23.

SEDUTA DI VENERDÌ 21 LUGLIO 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BORTOLANI

	PAG.		PAG.
<b>INDICE</b>			
<b>Sostituzioni:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	196	DE LEONARDIS . . . . .	196, 217, 222
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):		ESPOSTO . . . . .	206, 209, 216, 219, 222, 223
Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli (Approvato dal Senato) (1696);		GATTI . . . . .	210, 212, 213, 217, 222
ROSINI ed altri: Norme relative alle associazioni dei produttori agricoli, alle loro Unioni regionali e nazionali ed ai Comitati economici (1179);		IANNI . . . . .	208
ESPOSTO ed altri: Norme relative alle associazioni dei produttori agricoli e al loro riconoscimento da parte delle Regioni (854);		LOBIANCO . . . . .	213, 214, 220
SALVATORE ed altri: Norme relative alla costituzione delle associazioni dei produttori (678) . . . . .	196	MORA, <i>Relatore</i> . . . . .	196, 205, 206, 208, 211, 212 214, 217, 218, 219, 220, 221, 223
PRESIDENTE . . . . .	196, 205, 206, 208, 210, 211, 212, 213 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 228	PELLIZZARI . . . . .	209, 214, 215, 216
BAMBI . . . . .	213, 222, 225	URSO SALVATORE . . . . .	216
COMPAGNA . . . . .	217, 220	VALENSISE . . . . .	205, 207, 211, 212, 214, 216, 227
		ZURLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	199, 205, 206, 209, 212 213, 214, 217, 219, 220, 222, 223
		<b>Votazione segreta:</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	228
		<hr style="border: 1px solid black;"/>	
		<b>La seduta comincia alle 9,45.</b>	
		MORA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
		(È approvato).	

### Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento, per la seduta odierna i deputati Bonomi, Tassone, Rosini, Terraroli e Gianini sono sostituiti rispettivamente dai deputati Morazzoni, Armella, Forni, Forte e Casalino.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli (Approvato dal Senato) (1696); e delle proposte di legge Rosini ed altri: Norme relative alle Associazioni di produttori agricoli, alle loro Unioni regionali e nazionali ed ai Comitati economici (1179); Esposto ed altri: Norme relative alle associazioni dei produttori agricoli e al loro riconoscimento da parte delle regioni (854); Salvatore ed altri: Norme relative alla costituzione delle associazioni dei produttori (678).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli », già approvato dal Senato nella seduta del 27 luglio 1977; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Rosini ed altri: « Norme relative alle Associazioni di produttori agricoli, alle loro Unioni regionali e nazionali ed ai Comitati economici »; Esposto ed altri: « Norme relative alle associazioni dei produttori agricoli e al loro riconoscimento da parte delle Regioni »; Salvatore ed altri: « Norme relative alla costituzione delle associazioni dei produttori ».

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta di ieri abbiamo concluso la discussione sulle linee generali. Passiamo ora alle repliche del relatore e del Governo.

MORA, *Relatore*. Dagli interventi degli onorevoli colleghi sono emerse, con carattere di pregiudizialità nell'esame di alcuni aspetti del testo che abbiamo predisposto in attuazione o ad integrazione del rego-

lamento comunitario, le difficoltà proprie di un nuovo sistema di legiferare che ci è imposto dalla legislazione comunitaria. A questo proposito la vicenda legislativa che stiamo concludendo assume un aspetto esemplare perché, con molta acutezza e con approfondimenti veramente importanti, gli onorevoli De Leonardis e Valensise hanno sollevato, sia pure sotto un aspetto problematico, una questione che oserei chiamare pergiudiziale, e cioè l'identificazione dell'organo statale che il regolamento comunitario, limitandosi a parlare di Stato membro, ha identificato come soggetto a cui ricondurre il riconoscimento, e ovviamente la revoca dello stesso, delle associazioni dei produttori.

In sostanza, l'onorevole De Leonardis si è chiesto ed ha chiesto che cosa si intenda nel regolamento comunitario per Stato, una volta che si trasferisca questa realtà nella fase attuativa del nostro paese, e se si possa pretendere che, come viene previsto nel testo in esame, lo Stato si possa anche identificare nella regione. L'onorevole De Leonardis ha poi esaminato alcuni inconvenienti che deriverebbero dal fatto di attribuire alle regioni il potere di riconoscere le associazioni.

L'onorevole De Leonardis è giurista e deputato troppo fine ed esperto per non essersi reso conto che addurre inconvenienti non è risolvere i problemi, ma per altro questi inconvenienti esistono e sono molto gravi. La conclusione cui è pervenuto l'onorevole De Leonardis era problematica, con una certa propensione ad escludere le regioni come soggetto dei suindicati poteri di riconoscimento.

DE LEONARDIS. Perfetto.

MORA, *Relatore*. Mi fa piacere di non avere interpretato male il suo pensiero.

L'onorevole Valensise ha sviluppato questa impostazione con un approfondimento giuridico notevole toccando alcuni aspetti storici, che non mi sento di condividere, ed anche giuridici che meritano invece una riflessione.

L'onorevole Valensise si è chiesto se il sistema del riconoscimento non sia in

conflitto con gli articoli della Costituzione che fanno riferimento ai sindacati e che impongono l'acquisto della personalità giuridica attraverso la registrazione, vuoi dicendo che in sostanza il riconoscimento è un *quid* ibrido che non trova collocazione nel nostro ordinamento, vuoi rilevando che anche l'articolo 12 del codice civile, per quanto si riferisce al riconoscimento delle persone giuridiche, verrebbe in qualche misura ad essere violato, perché questo meccanismo nuovo non trova nella regolamentazione predisposta una base legislativa e addirittura costituzionale sufficiente.

Credo che gran parte di queste perplessità siano state esposte con estremo rigore e che, pertanto, non si possano facilmente sorvolare, meritando anzi un momento di riflessione ed un esame approfondito da parte della Commissione dal momento che derivano dal fatto che non viene definita la natura giuridica di queste associazioni dei produttori. Credo che non spetti a me in questo momento approfondire a quale figura tipica tali associazioni si riferiscano, ma è chiaro che stiamo creando una figura giuridica, sulla scia di quanto è avvenuto in sede comunitaria, che attiene ai caratteri dell'associazione certamente contemplata dal nostro codice civile.

Il problema dell'eventuale conflittualità con l'articolo 39 della Costituzione mi pare che non possa essere esaminato se non avendo come punto di riferimento il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che all'articolo 6 recita così: « Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea nonché all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio ».

Pertanto, alla luce di questo articolo 6, non sembrerebbe dubbio che il trasferimento è operato per il settore agricolo — addirittura questo è uno dei settori in cui il trasferimento è stato più ampio —

anche in materia attinente alle funzioni relative all'applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea.

Questo riferimento sembrerebbe sciogliere i dubbi avanzati in ordine alla capacità delle regioni di esercitare funzioni amministrative — ricordo a me stesso che l'onorevole Valensise nella seduta di ieri ha insistito sull'aspetto amministrativo del riconoscimento che, secondo quanto stabilisce l'articolo 12 del codice civile, viene delegato dal Governo ai prefetti — ed essendo tali funzioni amministrative trasferite alle regioni con una legge dello Stato, credo che questa prima fascia di obiezioni possa cadere.

Andando più a fondo, credo che possiamo dare una risposta al problema del riconoscimento delle persone giuridiche private con l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 che è del seguente tenore: « È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all'articolo 12 del codice civile che operano esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione ».

Ma l'esame di questi due articoli non ha fugato tutti i dubbi, perché l'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, nel quale si elencano le competenze che costituiscono la riserva dello Stato non trasferite o delegate alle regioni, alla lettera h) afferma che sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti le associazioni e le unioni nazionali dei produttori in materia di agricoltura e foreste. Se la lettura di questo articolo fosse nel senso che l'aggettivo « nazionali » si riferisse solo alle unioni, ci troveremmo di fronte ad una riserva dello Stato in materia di associazioni dei produttori e, pertanto, il provvedimento che stiamo discutendo sarebbe fuori dall'architettura immaginata dal legislatore. Ma credo che un'onesta, obiettiva e spassionata analisi dell'articolo 71 conduca a ritenere che, in realtà, il legislatore abbia voluto indicare insieme, le

associazioni e le unioni « nazionali » dei produttori in materia di agricoltura e foreste. Infatti, gli interventi di interesse nazionale per la regolazione del mercato agricolo, la ricerca e la sperimentazione agricola nazionale indicano, a mio parere senza dubbio, che la riserva statutale in materia di funzioni amministrative concernenti questi aspetti è riserva alle attività e agli enti di carattere nazionale. Non nego che dubbi possano esistere e non nego neanche la capacità e possibilità, per il legislatore, di cambiare l'architettura del decreto del Presidente della Repubblica n. 616; però credo che iniziative legislative di questo genere non possano, se riferite a provvedimenti singoli, turbare un'architettura che esiste. Una disamina serena e spassionata del problema induce quindi il relatore, sia pure in misura che può anche consentire il dubbio, a propendere per la piena legittimità della soluzione immaginata, cioè quella di attribuire alle regioni la competenza per il riconoscimento e per la revoca dello stesso.

Permane un ulteriore dubbio, che non spetta però a noi di sciogliere in questa sede: quello di cosa effettivamente abbia voluto dire il legislatore, indicando lo Stato membro. Ha voluto effettivamente dire l'autorità centrale? Questo non lo sappiamo. Credo di poter concludere che, sulla base della legislazione vigente, la nostra opzione per una soluzione regionale sia perfettamente legittima.

Certo, possono nascere degli inconvenienti, ma non sono certo questi quelli ai quali il legislatore può porre rimedio nei rapporti tra lo Stato membro e la Comunità. Sono difficoltà, quelle prospettate dall'onorevole De Leonardis, che non intendo nascondermi, ma che possono esistere nel rapporto tra l'Amministrazione centrale e lo Stato membro.

Queste osservazioni pongono l'accento su alcuni problemi sollevati dall'onorevole Ianni e dall'onorevole Gatti, in particolare sul problema di un accordo tra il momento legislativo comunitario e quello del nostro Parlamento. È un problema che si accentuerà nel futuro e che l'esame di

questa vicenda ha crudamente messo di fronte alla nostra attenzione. È un problema legislativo e politico insieme, che necessita di un'equa e ragionevole soluzione.

Non ho dimenticato gli interventi degli altri colleghi, anche se mi sono diffuso in modo particolare su quella che mi pareva una questione pregiudiziale di estrema importanza. Infatti se avessimo avuto dubbi particolarmente gravi su questa pregiudiziale, non avremmo potuto procedere oltre.

L'onorevole Salvatore Urso ha posto in luce gli aspetti fondamentali della normativa; l'onorevole Lobianco ha posto in risalto il rapporto tra le associazioni di produttori agricoli ed il piano agricolo alimentare, visto che i primi destinatari di esso sono proprio i produttori agricoli.

L'onorevole Orlando ha affermato che l'attività principale delle associazioni dovrebbe essere quella di valorizzazione del mercato attraverso l'attività di *marketing*. Non nego certamente la grandissima importanza che assumerà, per la valorizzazione dei prodotti agricoli italiani, l'attività di *marketing*, però non riusciremo a svolgere questa efficace azione di propaganda se non avremo le controparti negli altri paesi della Comunità. Ecco perché a mio avviso è prevalente l'aspetto normativo di questo provvedimento, cioè l'aspetto volto all'unificazione della qualità dei prodotti mediante la concentrazione delle offerte. Ma sottovalutare questi due momenti peculiari della attività delle associazioni dei produttori agricoli vorrebbe dire non mettere nella giusta luce due momenti che sono estremamente importanti per l'attuazione di questo provvedimento, che da più parti è stato definito essenziale per un salto di qualità e comunque per un progresso del settore agricolo nel nostro paese.

L'onorevole Compagna ha condiviso la preoccupazione dell'onorevole De Leonardis sulla delicatezza del momento di raccordo tra le associazioni e le regioni ed entrambi hanno sollevato dubbi sul momento regionale, quasi fosse una specie di momento spurio nelle attività delle associazioni di base che hanno nelle unioni

nazionali i loro punti di riferimento per un'azione anche programmatica. A proposito di quest'ultima, devo dire di non essere d'accordo con l'onorevole Orlando, il quale sembra aver sottovalutato il momento della programmazione nazionale. Vi sono momenti propedeutici alla programmazione; se non funzioneranno, mancherà all'attività programmatica del nostro paese l'elemento di base.

Credo che il momento regionale non sarà un momento di disarticolazione o di disarmonia perché, se è vero che il momento nazionale avrà una importanza di gran lunga maggiore, soprattutto per l'attività di programmazione, è anche vero che vi sono delle realtà regionali le quali hanno anch'esse una loro ragione d'essere, una loro autosufficienza, una loro necessità di articolazione regionale che mi paiono non difficilmente coordinabili con le esigenze generali della programmazione.

Bisogna quindi sottolineare che le associazioni dei produttori non nascono in polemica con le cooperative — che laddove esistono rappresentano il momento normativo dell'azione dei produttori — ma che in qualche modo le sostituiscono dove mancano.

È stata chiesta una definizione più precisa del concetto di « conduttore »; io lascerei la dizione attuale che può, è vero, prestarsi a interpretazioni distorte da parte di qualche giudice non illuminato in materia di legislazione comunitaria, ma che è indubbiamente più ampia di qualsiasi altra definizione. Questo anche perché la situazione agricola nel nostro paese — come alcune proposte di legge che sono state presentate ci indicano — richiede altresì un coordinamento della nostra realtà giuridica con quella europea, che qualche volta ha qualcosa da insegnarci. Per tale motivo, inserire in un regolamento europeo delle definizioni mi sembrerebbe limitativo.

Desidero concludere la mia replica ringraziando ancora i colleghi intervenuti nel dibattito, ed in modo particolare coloro che hanno condiviso con me la fatica del Comitato ristretto.

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il disegno di legge sull'associazionismo, ora sottoposto al vostro esame per l'approvazione, è in stretto rapporto con il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, sulla stessa materia, che da poco è entrato in vigore.

Come è noto, il Senato della Repubblica aveva approvato, a larghissima maggioranza, il provvedimento per il riconoscimento giuridico e la regolamentazione delle associazioni dei produttori, e la stessa iniziativa attendeva di essere approvata da questo ramo del Parlamento. Senonché, nelle more dell'iter parlamentare di approvazione, è sopraggiunto il regolamento comunitario sulla materia, che ha subito posto il delicato problema del raccordo fra le due normative.

È noto, infatti, che il regolamento, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Comunità del 23 giugno 1978, trova immediata e diretta applicazione e che la legge nazionale può soltanto integrare la normativa comunitaria, laddove questa è incompleta.

Questa conclusione riflette l'orientamento costituzionale ormai giurisprudenzialmente consolidato con le due note sentenze della Corte costituzionale del 1973, n. 183 e del 1975, n. 232, sul rapporto fra norma interna e legge comunitaria. Infatti, in tali decisioni si afferma la natura di fonte primaria di diritto del regolamento comunitario, con la conseguenza che lo stesso si impone ad ogni individuo e ad ogni organo della Comunità, amministrativo o giurisprudenziale, che devono riconoscerne gli effetti ed applicarlo direttamente.

Perciò, il disegno di legge in oggetto, quale legge nazionale, si limita ad integrare il regolamento n. 1360 del 1978 sulle associazioni di produttori e le relative unioni, per completarne il contenuto dispositivo, nella parte in cui questo è incompleto.

Tale ipotesi, peraltro, è espressamente prevista dal regolamento, per cui il no-

stro legislatore con questo disegno di legge sull'associazionismo adotta norme nazionali nell'ambito di applicazione di detto regolamento.

Prima di esaminare le linee essenziali del provvedimento in esame sembra opportuno soffermarsi sul regolamento n. 1360 per conoscerne la genesi e il suo tormentato *iter*.

Premetto che l'esigenza di una iniziativa in tal senso fu avvertita sin dal 1967, allorché la Commissione presentò al Consiglio una proposta di regolamento, modificandola in seguito, nel maggio del 1970 e nel giugno del 1971, a causa del disaccordo fra gli Stati membri del Consiglio in ordine al testo originario. L'Italia, che era direttamente interessata all'emanazione del regolamento comunitario sull'associazionismo, poiché l'entrata in vigore dello stesso avrebbe significato appunto l'avvio di una ulteriore fase del processo di riforma delle nostre strutture agricole, si è sempre battuta perché fosse urgentemente adottato il provvedimento in materia, nonostante le remore ed i ritardi frapposti dagli altri Stati, che non avevano un immediato interesse alla disciplina comunitaria, in quanto nelle loro strutture erano già operanti organismi associativi, anche se diversamente strutturati.

Va sottolineato che, all'atto della presentazione da parte della Commissione della terza proposta, il Consiglio si era impegnato a decidere prima del 30 giugno 1977; tale decisione non è, come è noto, intervenuta e ciò sebbene il Consiglio stesso avesse a più riprese deliberato di adottare « una azione comune » in materia di associazioni di produttori e relative unioni.

L'*excursus* della menzionata proposta evidenzia le difficoltà incontrate dagli organi comunitari nel tentativo di ridurre le profonde divergenze esistenti in questa materia e, soprattutto, nell'adottare una disciplina europea uniforme ed obbligatoria per tutti gli Stati membri. Tali divergenze erano dovute alle notevoli discordanze tra le situazioni esistenti nei vari Stati membri per quanto riguarda le strutture dell'offerta dei prodotti agricoli e la

conseguente diversa significabilità ed applicabilità della normativa comunitaria.

Infatti, come si è già ricordato, in altri paesi della Comunità l'associazionismo è già operante nelle strutture agricole, anche se concepito in maniera diversa.

Le situazioni precostituite hanno, quindi, influito negativamente sull'adozione di una azione comune, valida per tutto il territorio della Comunità, tanto che il Parlamento europeo, vista l'impossibilità, dimostrata dal fallimento delle precedenti proposte, di arrivare ad una normativa comune in questo campo, nel febbraio del 1978, manifestò il proprio assenso per un regolamento che limitasse la propria efficacia a quelle regioni della CEE dove la carenza del settore dell'offerta dei prodotti agricoli fosse maggiormente rappresentativa.

E poiché per l'Italia, come si è accennato, l'entrata in vigore del regolamento assumeva una significativa importanza nel processo di riforma delle proprie strutture, la delegazione italiana presso la CEE ha sostenuto l'urgenza di adottare il provvedimento in materia, anche a condizione di limitarne la efficacia territoriale ad alcuni Stati, come poi in effetti si è verificato.

Ecco perché il provvedimento comunitario, anziché avere efficacia su tutto il territorio della Comunità, riguarda alcune regioni, caratterizzate da una particolare carenza di strutture nel settore, tra le quali c'è l'Italia.

Infatti, in Italia l'offerta dei prodotti agricoli, assicurata quasi esclusivamente dalle cooperative, rappresenta soltanto il 13 per cento della produzione agricola globale e solo il 16 per cento delle aziende fanno parte di cooperative costituite in vista della commercializzazione dei prodotti agricoli.

Il regolamento comunitario vuole appunto porre un rimedio a quelle carenze strutturali, incoraggiando con aiuti finanziari la costituzione ed il funzionamento di associazioni ed unioni che organizzino adeguatamente la produzione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.

In proposito vale osservare che il regolamento n. 1360 del 1978 trova la sua base nel combinato disposto degli articoli 39, paragrafo 1, e 43, paragrafo 2, alinea 3, del Trattato CEE, da dove si ricava che l'azione comune, diretta a favorire la costituzione dell'associazionismo nella produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli, si inquadra nell'ambito delle azioni necessarie alla realizzazione dei fini indicati dal Trattato per la politica agricola comune e, tra di essi, da un lato l'incremento della produttività agricola, e, dall'altro, la stabilizzazione dei mercati nonché la sicurezza degli approvvigionamenti, che si traducono in uno sviluppo razionale della produzione e nella realizzazione di un livello di vita equo per la popolazione agricola.

Il regolamento, come si è detto, riguarda l'intero territorio italiano e copre tutti i prodotti agricoli, oltre alcuni prodotti agricoli trasformati.

Prevede la corresponsione di aiuti nella fase di avvio per la costituzione ed il funzionamento delle associazioni e le loro unioni stabilendo interventi finanziari comunitari, che possono raggiungere il 50 per cento delle spese ammesse a contributo. L'ammontare di tali finanziamenti è stato calcolato che sarà pari, per l'Italia, a 20 milioni di unità di conto, pari a circa 23 miliardi.

Illustrato il regolamento n. 1360 e delineati i suoi rapporti con il disegno di legge nazionale sull'associazionismo, consegue che il testo, ora proposto per l'esame e l'approvazione di questa Commissione, è il risultato di un lavoro di comparazione fra il testo precedente, già a suo tempo approvato dal Senato, e le recenti disposizioni comunitarie nel settore, contenute appunto nel regolamento in questione.

Molte norme del precedente testo sono state eliminate; altre sono state armonizzate con il regolamento; altre, infine, sono rimaste, in quanto ritenute non in contrasto con la recente disciplina comunitaria in materia.

Nel complesso si può ben dire che non sono state riscontrate tra i due documenti

divergenze d'impostazione. Questo dimostra che le istanze portate avanti a Bruxelles dalla delegazione italiana si sono mosse nell'ambito di una disciplina nazionale in formazione, che già si presentava in allineamento con il Regolamento che gli organi comunitari si apprestavano ad adottare.

Passando ora ad esaminare più da vicino il provvedimento nazionale, si fa presente che questo concorre a realizzare uno dei punti focali della politica nazionale, quello cioè diretto all'accrescimento del settore agricolo.

Esso, infatti, come è stato avvertito da più parti, rendendo attuabile la nuova disciplina sull'associazionismo agricolo, si colloca in un quadro più generale di progresso della nostra agricoltura, che modifica il modo, sinora seguito, di considerare il mondo rurale, ponendo in una diversa dimensione i rapporti tra i produttori agricoli e le altre forze economiche e sociali del paese ed il pubblico potere a vari livelli. Esso si pone come valido strumento di crescita della capacità contrattuale degli agricoltori, consente ad essi l'adozione di più ponderati indirizzi produttivi e trasforma i produttori stessi da semplici « destinatari di interventi » in protagonisti delle scelte di politica economica che direttamente li riguardano.

Abbiamo detto poc'anzi che il provvedimento si rivolge ai protagonisti delle vicende agricole, perché trovino in se stessi il modo e la forza di superare le difficoltà del proprio settore. L'iniziativa, attraverso la promozione di adeguate forme di associazionismo tra i produttori agricoli, si propone di far uscire l'agricoltore dal suo isolamento e di rendere possibile la unione delle sue capacità e dei suoi sforzi produttivi con quelli di altri agricoltori, aventi gli stessi interessi ed obiettivi.

L'agricoltore, cioè, rendendosi partecipe della vita degli organismi associativi, avrà una visione unitaria e globale dei problemi che interessano il suo settore operativo e di conseguenza gli sarà possibile razionalizzare il suo lavoro allo scopo non

soltanto di aumentarne la produttività, ma anche e soprattutto la redditività.

Egli, inoltre, farà conoscere le proprie esigenze e le proprie idee al corpo politico per le scelte che quest'ultimo dovrà compiere in fase di programmazione, partecipando in tal modo alla formazione di questa e potrà, infine, presentarsi agli scambi di beni e servizi con altri settori in una posizione adeguatamente rafforzata. In tal modo egli avrà piena coscienza della funzione primaria che gli compete nel processo economico e sociale del paese.

Tutto ciò, ovviamente, con vantaggio non soltanto del mondo rurale, ma dell'intera collettività, che vedrà realizzate con una più conveniente utilizzazione le risorse economiche del paese.

Con l'associazionismo si vuole, quindi, porre l'agricoltura in posizione di efficienza e di sufficiente capacità produttiva, in modo da far fronte alle esigenze produttive ed ai circuiti commerciali moderni che, spingendo l'economia agricola verso una dinamica di mercato sempre più accentuata, impongono un processo di razionalizzazione e di mercantizzazione delle produzioni ed una interdipendenza sempre più stretta fra l'agricoltura e gli altri settori economici.

E ciò è quanto mai necessario ed urgente proprio ora in vista dell'avvio del piano agricolo alimentare, in relazione al quale le associazioni tra produttori sono destinate ad essere, ciascuna per il proprio settore di competenza e per il territorio in cui opera, formulatrici delle indicazioni di bisogni oltre che destinatrici degli stimoli della politica agraria.

Un argomento sul quale appare utile soffermarsi, è quello relativo ai rapporti tra associazionismo e cooperazione.

L'associazionismo, oltre a partecipare alle scelte programmatiche, ha il compito di regolamentare la produzione ed il collocamento, rappresentando gli interessi degli aderenti come gruppo economico e sociale.

Alla cooperazione spetta, invece, la cura, su un piano di operatività immediata, della produzione e commercializzazio-

ne dei prodotti; quest'ultima, perciò, può ben considerarsi lo strumento operativo dell'associazionismo, tanto è vero che lo stesso provvedimento in esame sancisce che negli statuti delle associazioni sia previsto il promovimento di cooperative per la realizzazione e gestione di impianti occorrenti allo stoccaggio, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ed accorda alle cooperative, aderenti alle associazioni, la preferenza delle varie provvidenze per l'acquisizione, realizzazione e gestione di detti impianti.

È chiaro, quindi, che l'associazionismo, così come è concepito e proposto dalla normativa in esame, caratterizza una forma di aggregazione diversa da quella del movimento cooperativo.

Non nega la validità di quest'ultimo, né costituisce il suo superamento. Esso è solo un strumento che si avvale anche della cooperazione per restituire all'agricoltura quel posto di primaria importanza che gli compete nel quadro dello sviluppo economico e sociale del paese.

In effetti, il movimento cooperativo nella sua organizzazione, nella sua struttura, nel numero degli aderenti, nella qualità delle produzioni ottenute e commercializzate è una componente importante dell'agricoltura italiana, ma da solo non ha potuto sanare discrasie di fondo, che non hanno consentito finora alla nostra economia agricola di porsi in una posizione di parità con gli altri settori economico-produttivi del paese.

In realtà il settore agricolo, caratterizzato in genere da imprese di modeste dimensioni, si è dimostrato nel passato non idoneo né a programmare in modo coordinato le sue produzioni né ad esercitare una adeguata forza contrattuale nei confronti degli altri settori, sia sul piano della normalizzazione produttiva sia sul piano della regolazione dell'offerta e della determinazione dei termini di consegna e di vendita.

A queste ultime esigenze vuole provvedere, appunto come si è dianzi accennato, la disciplina sull'associazionismo recata

dal regolamento n. 1360 e dal presente provvedimento.

Passando ora ad illustrare gli aspetti più peculiari di tale disciplina, si sottolinea innanzitutto la funzione delle associazioni di regolazione dell'offerta e di stimolo per i produttori a gestire le proprie produzioni in funzione della domanda, si da consentire uno svolgimento più ordinato dei mercati agricoli.

In conseguenza, gli impegni assunti dalle associazioni e le loro direttive costituiranno aspetti vincolanti per il comportamento dei produttori aderenti.

Alle associazioni, in altre parole, spetterà di predisporre e di promuovere nei confronti delle aziende associate programmi di produzione e di commercio dei prodotti. Spetterà di assumere le necessarie iniziative per migliorare la produttività delle aziende associate, fornendo loro la necessaria assistenza economica e tecnica.

Nel disegno di legge in discussione è anche espressamente prevista un'attività di ricerca e di sperimentazione agraria e di acquisizione e divulgazione di dati e notizie nel campo delle ricerche di mercato.

Attraverso tali impostazioni la disciplina sull'associazionismo vuole assicurare il flusso dei prodotti dalla produzione agricola al consumo e facilitarne il collocamento, in quanto si pone come punto di raccordo fra il settore agricolo e le attività operanti a valle di esso, e creare nel contempo validi interlocutori alle forze politiche nella scelta degli indirizzi programmatici nel campo agricolo.

Tutto ciò nel pieno rispetto delle autonomie delle regioni, cui è demandata, per la parte di loro competenza, la regolamentazione legislativa della materia.

Con legge regionale saranno, infatti, determinate le modalità per il riconoscimento delle associazioni dei produttori e le modalità per la istituzione di un apposito albo regionale in cui siano iscritte una volta riconosciute.

Con legge regionale saranno determinate altresì le modalità per il riconoscimento delle unioni regionali.

È stato eccepito nel corso della discussione che l'attribuzione alle regioni della materia relativa al riconoscimento delle associazioni e delle unioni non fosse in armonia con il regolamento, in quanto quest'ultimo si rivolge non già alle regioni, ma allo Stato.

In proposito si osserva che l'aver attribuito alle regioni tale materia rientra pienamente nello spirito e nella lettera della nostra Carta costituzionale e non viola in alcun modo il regolamento in parola, in quanto è evidente che lo Stato rimane, comunque, responsabile e garante dell'applicazione delle norme in esso contenute. Basti pensare che esso è chiamato a sindacare la legittimità costituzionale delle leggi regionali, ivi compreso il rispetto degli accordi internazionali, nel cui ambito viene riconosciuta, costituzionalmente, validità ed efficacia di norma primaria ai regolamenti comunitari.

E sarà sempre lo Stato ed esso soltanto che curerà i rapporti con la CEE in questa come in tutte le altre materie, ancorché trasferite o delegate alle regioni.

Altri punti fondamentali su cui poggia il provvedimento proposto sono la composizione delle associazioni e la loro natura giuridica.

Esse sono formate da produttori agricoli e loro cooperative, con l'esclusione di appartenenti ad altre categorie imprenditoriali, che comprometterebbero la reale rappresentatività degli interessi agricoli.

A tal proposito occorre ricordare che il regolamento comunitario ammette che delle associazioni possano far parte anche operatori agricoli, rimettendo peraltro agli Stati membri la facoltà di escluderli, cosa che si fa, appunto, con il provvedimento in esame.

Le associazioni hanno personalità giuridica di diritto privato.

Esse convergono in unioni regionali chiamate tra l'altro a partecipare alla programmazione agricola regionale; queste ultime, poi, possono dar vita ad unioni nazionali, che concorrono a loro volta alla formazione dei programmi nazionali e

sono dotate anch'esse di personalità giuridica.

Sia le unioni regionali che quelle nazionali sono rappresentate da appositi comitati, i quali hanno tra l'altro il particolare compito di favorire un positivo rapporto tra le associazioni o unioni e le organizzazioni industriali per i reciproci programmi produttivi e le condizioni di scambio.

Vi è poi la questione relativa alla efficacia *erga omnes* di alcune decisioni delle associazioni. Cioè, in casi di gravi necessità, dichiarate tali dalle competenti autorità regionali o nazionali, le deliberazioni adottate dalle associazioni possono per periodi di tempo ben definiti essere rese vincolanti anche nei confronti dei produttori non associati con decreti della regione o del ministero secondo le rispettive competenze.

Una particolare menzione meritano le disposizioni le quali prevedono, al fine di favorire la costituzione dei nuovi organismi, la concessione di provvidenze finanziarie pubbliche alle cooperative ad essi aderenti, ma soprattutto la erogazione ad essi di contributi di avviamento secondo le misure fissate dal regolamento comunitario, la concessione di agevolazioni fiscali e l'estensione delle provvidenze creditizie e fidejussorie previste per la cooperazione.

Né vanno taciute, inoltre, le particolari norme che consentono il passaggio dalla vigente disciplina alla nuova per le associazioni attualmente esistenti, prevedendo specificatamente per quelle ortofrutti-cole il mantenimento, in quanto compatibile, della normativa ora in vigore.

Vanno ricordate inoltre le norme che prevedono la costituzione a cura dello Stato e delle regioni dei comitati nazionali e regionali delle unioni cui spetta il compito di rappresentarle e di coordinarne l'attività, formati da rappresentanti della cooperazione e delle organizzazioni professionali agricole.

Un ultimo argomento, che merita qualche parola di commento, è quello previsto dall'articolo 16 del provvedimento in

esame, con il quale, tenuto conto del fatto che le associazioni previste dalla legge 8 luglio 1975, n. 306, non si sono finora costituite in attesa della nuova normativa sull'associazionismo, si prevede che in luogo di dette associazioni operino, ai fini dell'applicazione della legge suddetta, quelle che verranno costituite in base alla nuova disciplina.

In relazione a ciò è prevista, in attesa della formazione di tali associazioni, l'attribuzione agli assessori regionali della stessa facoltà concessa loro dall'articolo 12 della legge n. 306 per la fissazione del prezzo di vendita del latte.

Si è ritenuto indispensabile inserire tale statuizione nel contesto della presente legge, in quanto una mancanza di previsione in tal senso avrebbe reso necessario un successivo autonomo intervento del legislatore nazionale, che ha già in precedenza prorogato la potestà in questione con il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 941, per l'anno 1978.

A conclusione del rapido esame della proposta normativa, il Governo, nell'esprimere il più vivo compiacimento all'illustre relatore ed ai colleghi per il lavoro svolto, non può non segnalare i punti sui quali nutre alcune perplessità e richiamare su di essi l'attenzione della Commissione.

In primo luogo, ritiene che debba essere chiarita la portata dell'articolo 6, nel senso di precisare se le unioni regionali all'atto della costituzione di quelle nazionali debbano considerarsi fuse nella costituita unione nazionale che conserverebbe la caratteristica di organismo di secondo grado, oppure conservino la loro personalità ed autonomia funzionale dando vita ad un organismo di terzo grado che non è previsto espressamente dal regolamento.

Così pure reputa necessario proporre la soppressione dell'articolo 11 che prevede la possibilità di erogazione di contributi alle associazioni ed alle unioni per lo svolgimento di particolari programmi di sviluppo, studio e di altra natura, in primo luogo per la mancanza di un appo-

sito stanziamento al riguardo ed inoltre perché il finanziamento di programmi del genere appare possibile sulla base di altra normativa in vigore, sia statale che regionale.

È nell'auspicio di tutti che dal provvedimento in esame, unitamente al regolamento n. 1360, sulla cui scia esso si colloca, l'agricoltura italiana possa trarre un concreto vantaggio.

È chiaro per altro che l'aver posto una normativa non è di per sé sufficiente a realizzare lo scopo prefissato.

In effetti occorrerà un notevole sforzo ed impegno perché i nuovi organismi siano vitali ed assolvano i compiti per i quali vengono costituiti.

Molto dipenderà, cioè, dal modo con il quale i principi ispiratori della nuova disciplina verranno concretamente applicati da tutte le componenti interessate ad essa: Governo, regioni, agricoltori.

Certamente le forze imprenditoriali sapranno cogliere il significato di risanamento gestionale della nostra agricoltura che si intende conseguire con la normativa sull'associazionismo.

Ugualmente è da ritenere che le forze politiche a tutti i livelli porranno ogni cura perché la formazione delle nuove organizzazioni venga sostenuta e agevolata, dato il beneficio che dalla loro efficacia verrà non solo al mondo rurale, ma all'intera collettività.

Per questi motivi il Governo vi invita ad esaminare sollecitamente il provvedimento sottoposto al nostro giudizio e ad approvarlo.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli. Propongo che la Commissione adotti come testo base il testo predisposto dal relatore. Se non vi sono obiezioni può così rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Do lettura del primo articolo.

#### ART. 1.

La presente legge ha lo scopo di integrare il regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978,

n. 1360, al fine di determinare le modalità di riconoscimento delle associazioni dei produttori e delle loro unioni e di favorire la partecipazione dei produttori stessi alla programmazione agricola nazionale e regionale.

Alle associazioni dei produttori ed alle loro riunioni possono partecipare esclusivamente i produttori agricoli le cui aziende siano situate sul territorio italiano.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la materia oggetto della presente legge ai sensi delle rispettive norme statutarie.

Gli onorevoli Pellizzari e Gatti hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

« La presente legge ha lo scopo di integrare il regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, concernente le associazioni dei produttori e le relative unioni e di favorire la partecipazione dei produttori stessi alla programmazione agricola nazionale e regionale.

Alle associazioni dei produttori possono partecipare esclusivamente i produttori agricoli e le organizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento CEE del 19 giugno 1978, n. 1360, le cui aziende siano situate nel territorio italiano ».

**MORA, Relatore.** Sono favorevole all'emendamento sostitutivo.

**ZURLO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.** Anche il Governo è favorevole all'emendamento.

**VALENSISE.** Dichiaro che mi asterrò dalla votazione dell'emendamento.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Pellizzari e Gatti, interamente sostitutivo dell'articolo 1.

*(È approvato).*

Gli onorevoli Esposto, Ianni, Gatti, Terraroli e Cocco Maria hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 1-bis:

« Agli effetti della presente legge sono considerati conduttori di cui all'articolo 5 del regolamento CEE del 19 giugno 1978, n. 1360, gli imprenditori agricoli singoli o associati siano essi proprietari, enfiteuti o usufruttuari, assegnatari, affittuari, miglioratori, mezzadri, coloni, parziari, socci-dari, compartecipanti o conduttori comunque di una azienda agricola anche in forma associativa ».

MORA, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirare questo articolo aggiuntivo poiché le finalità cui esso è rivolto sono già implicitamente contenute nel testo del regolamento, laddove si usa l'espressione « comunitari ». È vero che ogni definizione è una limitazione, e che noi, come legislatori, siamo sempre costretti a definire; ma, essendo indicato nel regolamento il *genus*, ogni specificazione ci farebbe correre il rischio di lasciare fuori qualche realtà emergente al di là di quelle elencate.

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo si associa al relatore nell'invitare i presentatori a ritirare il loro articolo aggiuntivo.

ESPOSTO. Ritiriamo l'articolo aggiuntivo, ma vorremmo che tutti capissero che il nostro sforzo di precisazione si riferisce al diritto, che alcuni ambienti, compreso quello della magistratura, si ostinano a non riconoscere, di esercizio di queste attività da parte delle categorie elencate, anche perché poi si introduce nel regolamento comunitario una condizione definitoria che per il momento mi limito a considerare impropria, perché si usano due concetti: in un primo momento quello del conduttore ed in un secondo momento quello del produttore agricolo. In questa condizione, è legittima la nostra preoccupazione in ordine a chi non vuole riconoscere determinati diritti. Tuttavia le considerazioni del relatore, che credo possano

costituire un punto di riferimento per una eventuale interpretazione, nel caso in cui sorgessero questioni in sede giudiziaria, ci inducono a ritirare l'articolo aggiuntivo, ricordando, però, che tale formulazione era contenuta nel testo del Senato e che è contenuta in altre leggi italiane le quali si riferiscono alle provvidenze per l'agricoltura.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo.

#### ART. 2.

Con la legge regionale sono determinate le modalità per il riconoscimento delle associazioni dei produttori e delle loro unioni nell'osservanza di quanto disposto nella presente legge.

Gli statuti delle associazioni dei produttori agricoli e delle loro unioni devono prevedere, tra l'altro, per il loro funzionamento, per l'adempimento degli obblighi e per l'ottemperanza delle disposizioni di cui al regolamento del Consiglio delle Comunità Europee del 19 giugno 1978, numero 1360:

1) che ciascun socio non possa fare parte di altre associazioni del medesimo settore nello stesso territorio o di cooperative o di altre forme associative aderenti alla associazione stessa o ad altre del medesimo settore nello stesso territorio;

2) che, per le associazioni con non più di 300 produttori associati, nell'assemblea spetti un voto a ciascun singolo produttore, che sia socio direttamente o come membro di società cooperativa.

Per le associazioni con più di 300 produttori associati l'assemblea è costituita da delegati eletti da assemblee parziali anche su liste separate, convocate, possibilmente, nelle località nelle quali risiedono non meno di 50 soci. In questi casi le società cooperative eleggono, con propria assemblea, i delegati nella stessa proporzione stabilita per i soci singoli dallo statuto dell'associazione.

Le assemblee parziali per la nomina dei delegati sono indette dall'associazione, recano all'ordine del giorno le materie che formano oggetto dell'assemblea generale e sono convocate in tempo utile perché i delegati da esse eletti possano partecipare all'assemblea.

I delegati devono essere soci;

3) che sia garantita negli organi direttivi ed esecutivi dell'associazione la rappresentanza delle minoranze;

4) che l'associazione adotti regolamenti per il proprio funzionamento; definisca programmi di produzione e di commercializzazione; stipuli convenzioni e contratti, anche interprofessionali, in rappresentanza dei propri soci per la cessione, il ritiro, lo stoccaggio e l'immissione sul mercato dei prodotti. Le relative delibere devono essere assunte dall'assemblea a maggioranza assoluta dei soci, dei delegati o dei delegati di cui al precedente punto 2) del presente articolo in prima convocazione e a maggioranza dei presenti in seconda convocazione, a condizione che siano rappresentati in proprio, per delega o dai delegati di cui al comma secondo del presente articolo almeno un quinto degli associati;

5) che all'associazione spettino la facoltà di vigilare sulla osservanza, da parte degli associati, degli obblighi associativi, nonché di disporre sanzioni e, in caso di ripetute e gravi infrazioni, l'esclusione del socio inadempiente;

6) che, salvo quanto previsto al precedente punto 2) del presente articolo, il ricorso alla delega per il voto in assemblea possa avvenire solo a favore di un componente il nucleo familiare;

7) che si promuovano programmi nell'ambito delle attività svolte a livello nazionale di ricerca e sperimentazione agraria, di riconversione e razionalizzazione produttiva delle aziende associate;

8) che si promuova la costituzione di imprese cooperative o di altre forme associative per la realizzazione e la ge-

stione di impianti collettivi di stoccaggio, di lavorazione e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti;

9) che si curi la rilevazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento delle condizioni di offerta dei prodotti in collaborazione coi competenti servizi nazionali e regionali, utilizzando centri ed istituti, pubblici e privati, per ricerche di mercato;

10) che i rapporti economici tra cooperativa aderente all'associazione e singoli soci della stessa restino regolati dallo statuto della cooperativa medesima.

Gli onorevoli Gatti e Pellizzari hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il primo comma dell'articolo 2 con il seguente:*

« Le regioni a statuto speciale e ordinario, le province autonome di Trento e Bolzano, determinano le modalità per il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni nell'osservanza di quanto disposto nel regolamento del Consiglio delle comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360 e nella presente legge » (2. 1).

Gli onorevoli Gatti, Ianni, Petrella, Bonifazi e Bardelli hanno presentato il seguente emendamento:

*Dopo la parola: « unioni », alla fine del primo comma, aggiungere le parole: « per settori produttivi prevalentemente omogenei comprendenti, qualora siano riferiti ai prodotti trasformati, anche i relativi prodotti di base di cui all'articolo 3 del regolamento CEE del 19 giugno 1978, n. 1360 » (2. 2).*

IANNI. Ritiriamo questo emendamento e ne presentiamo un'altro del seguente tenore; *al primo comma dell'articolo 2, dopo la parola « unioni » aggiungere le parole « preferibilmente per settori produttivi omogenei ».*

È, infatti, avvertita da tutti la necessità di costituire una tendenza ad accorparsi in settori, tuttavia erano sorte alcune difficoltà, nel senso che avrebbero potuto sorgere interpretazioni vincolanti. Di qui la necessità di usare il termine « preferibilmente » che non dovrebbe costituire altro che una indicazione.

**PRESIDENTE.** Dunque gli onorevoli Ianni, Gatti ed Esposto hanno presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma dell'articolo 2, dopo la parola: unioni, aggiungere le parole: preferibilmente per settori produttivi omogenei (2. 3).*

Vi sono ancora due emendamenti.

Gli onorevoli Bardelli, Esposto, Gatti, Ianni, Dulbecco e Branciforti Rosanna hanno presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 2 dopo il punto 1 aggiungere il seguente punto 1-bis:*

« che le associazioni escludano dai propri scopi lo svolgimento di attività commerciali dirette a scopo di lucro » (2. 4).

Gli onorevoli Esposto, Ianni, Gatti e Giannini hanno presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 2 aggiungere al punto 2, secondo comma, dopo la parola: separate, le parole: in modo che sia rappresentata la minoranza (2. 5).*

**MORA, Relatore.** Ho già dichiarato il mio consenso al primo emendamento (2. 1) e sono perfettamente d'accordo anche sull'emendamento (2. 3) illustrato dall'onorevole Ianni, dal momento che avevo già precisato che mi sembrava giusto suggerire un orientamento di tal genere come politica di gestione del settore. Avrei avuto, invece, delle perplessità se si fosse trattato di una indicazione obbligatoria. Mi sembra che i diritti soggettivi dei singoli produttori riuniti in associazioni sia-

no tali da consentire anche la costituzione di associazioni raggruppate per settori omogenei. Con questo emendamento si perseguono due finalità: quella di indicare una direttiva ed una prospettiva generale di gestione, nonché quella di far salva la situazione particolare nella quale intervenisse richiesta di riconoscimento da parte dei singoli produttori intenzionati a costituire associazioni senza rientrare in settori omogenei.

Per quanto riguarda l'emendamento Bardelli (2. 4) sono d'accordo con la *ratio* che lo ha ispirato, ma mi permetto di invitare i presentatori a considerare la opportunità di ritirarlo dal momento che il concetto di assenza di fini di lucro, che la nostra legislazione ha sviluppato a proposito delle imprese cooperative (articoli 2511 e seguenti del codice civile), è stato oggetto di appassionate, lunghe e non sempre del tutto concludenti discussioni, per cui la definizione che noi intendiamo dare della cooperazione si propone di non dare più adito ad interpretazioni contrastanti sul concetto del fine di lucro.

Concordo, invece, sul fatto che le associazioni non possano non avere scopo di lucro, inteso non come lucro dei singoli appartenenti alla associazione, bensì nei riguardi delle finalità speculative che la associazione stessa intende perseguire. L'associazione dei produttori non è, dunque, una società commerciale nella quale la definizione dell'oggetto sociale possa comprendere qualsiasi attività.

L'affermare che non debba esserci scopo di lucro potrebbe ingenerare confusione agli occhi di un legislatore comunitario. Invece la Commissione dovrebbe ribadire che gli scopi delle associazioni sono rigorosi e che il lucro da perseguire non è quello dei singoli associati. Sulla base di questa interpretazione, sulla quale si può facilmente convenire, credo che la precisazione costituirebbe un fatto aggiuntivo ed integrativo di una lacuna che in effetti non esiste nel regolamento: è per questo che insisto nel mio invito a ritirare l'emendamento.

Sono, invece, decisamente contrario all'emendamento Esposto 2. 5.

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Concordo in pieno con quanto detto dal relatore.

ESPOSTO. Siamo d'accordo con le motivazioni enunciate dal relatore per quanto riguarda l'emendamento 2. 4 e siamo perciò disposti a ritirarlo. A proposito dell'emendamento 2. 5, al contrario, ci vediamo costretti ad insistere perché venga votato.

VALENSISE. Prendendo la parola per dichiarazione di voto, a proposito dell'articolo 2, vorrei ricordare che ieri, nel corso della discussione sulle linee generali, ho espresso gravi perplessità sul principio in base al quale il riconoscimento di queste associazioni deve avvenire attraverso leggi regionali. È una osservazione che riprendo anche oggi e che mi pone in posizione di contrasto con l'emendamento testé letto dal presidente. Infatti non è corretto, dal punto di vista dello ordinamento costituzionale, procedere al riconoscimento delle associazioni delle quali si tratta attraverso leggi regionali. Tale mia considerazione deriva dall'esistenza del principio generale sancito dall'articolo 18 della Costituzione, che viene limitato esclusivamente dall'articolo 39 della Costituzione, nel quale non si parla di riconoscimento, perché agli articoli 14 e seguenti, che regolano — appunto — il riconoscimento, esso è affidato al prefetto. Pertanto, chiedere il riconoscimento attraverso la regione mi sembra in contrasto con le disposizioni vigenti.

Una seconda osservazione: nel momento in cui si affida alla regione il compito di determinare con legge il riconoscimento di associazione, si devolve alla regione stessa un compito relativo ad una materia di diritto soggettivo, materia che — in base alla Costituzione — non è oggetto di competenza della regione. Non si tratta, infatti, di affidare alle regioni il compito di riconoscere le associazioni in quanto tali, ma diritti dei singoli che sono regolati dal codice civile; a proposito, infine, dell'emendamento Ianni 2. 3, vorrei dire

che forse sarebbe opportuno sostituire il termine « preferibilmente » con « anche », in modo da non indicare alcuna linea di tendenza; si tratta, infatti, di una locuzione che, pur rispettando le intenzioni del proponente, è del tutto asettica.

In effetti, pur essendo d'accordo sulla necessità che le unioni tendenzialmente vadano a comprendere settori omogenei — che è uno dei concetti fondamentali del corporativismo moderno — mi rendo conto, sulla base della esperienza, che tale raccordo in settori omogenei non deve essere sollecitato dall'alto ma deve scaturire da una oggettiva necessità delle categorie. Quindi, se i proponenti fossero d'accordo, l'espressione « anche » potrebbe risolvere tutti i problemi.

PELLIZZARI. Prendendo la parola per dichiarazione di voto, desidero anche io invitare gli onorevoli presentatori dello emendamento 2. 5 a volerlo ritirare, stante il fatto che in tutte le liste per le elezioni di assemblee, come è abbastanza ovvio, è implicita la garanzia della rappresentanza della minoranza. Trattandosi, però, di delegati e del numero delle persone che ogni delegato potrà rappresentare quale socio portatore di delega, visto che i tipi di delega, nelle norme che ci accingiamo ad approvare, sono due (una possibilità del socio di dare la delega al non socio purché sia familiare, l'altra di dare la delega attraverso assemblee separate al socio che possa rappresentarlo nell'assemblea generale dell'associazione) è abbastanza ovvio che debba pur esserci un minimo per essere rappresentato come delegato. Inoltre, l'associazione stabilirà nel proprio statuto quanti voti (potranno essere due, cinque, dieci, cinquanta) il delegato potrà portare. Alla luce di queste considerazioni, prego i presentatori di ritirare l'emendamento.

GATTI. Prendendo la parola per dichiarazione di voto, preciso che insistiamo sull'emendamento in quanto, pur dando atto della validità delle argomentazioni addotte anche dall'onorevole Pellizzari, riteniamo che il discorso delle liste

separate non assicurino *in toto* la rappresentanza delle minoranze. Del resto, lo spirito della norma accoglie questo principio in altre parti, e precisamente nel punto 3) in cui si garantisce la rappresentanza delle minoranze negli organi direttivi ed esecutivi dell'associazione. Pertanto l'emendamento aggiuntivo che abbiamo presentato offre un elemento di chiarezza e di tranquillità per quanto riguarda la tutela delle minoranze. Siamo d'accordo sul fatto che sarà l'associazione a stabilire il *quorum* ed il numero proporzionale per delegato, però riteniamo che la presenza delle minoranze costituisca un'esigenza per l'attività ed il funzionamento dell'associazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Gatti e Pellizzari (2. 1) sostitutivo del primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ianni (2. 3).

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Esposto ed altri (2. 5) al punto 2) del secondo comma.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso che, dopo le modifiche testé apportate, risulta così formulato:

#### ART. 2.

Le regioni a statuto speciale e ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano determinano, nell'osservanza di quanto disposto nel regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, e nella presente legge le modalità per il riconoscimento delle associazioni dei produttori e delle relative unioni costituite preferibilmente per settori produttivi omogenei.

Gli statuti delle associazioni dei produttori agricoli e delle loro unioni devono prevedere, tra l'altro, per il loro funzionamento, per l'adempimento degli obblighi e per l'ottemperanza delle disposizioni di cui al citato regolamento:

1) che ciascun socio non possa fare parte di altre associazioni del medesimo settore nello stesso territorio o di cooperative o di altre forme associative aderenti alla associazione stessa o ad altre del medesimo settore nello stesso territorio;

2) che, per le associazioni con non più di 300 produttori associati, nell'assemblea spetti un voto a ciascun singolo produttore, che sia socio direttamente o come membro di società cooperativa. Per le associazioni con più di 300 produttori associati l'assemblea è costituita da delegati eletti da assemblee parziali anche su liste separate, convocate, possibilmente, nelle località nelle quali risiedono non meno di 50 soci. In questi casi le società cooperative eleggono, con propria assemblea, i delegati nella stessa proporzione stabilita per i soci singoli dallo statuto dell'associazione. Le assemblee parziali per la nomina dei delegati sono indette dall'associazione, recano all'ordine del giorno le materie che formano oggetto dell'assemblea generale e sono convocate in tempo utile perché i delegati da esse eletti possano partecipare all'assemblea. I delegati devono essere soci;

3) che sia garantita negli organi direttivi ed esecutivi dell'associazione la rappresentanza delle minoranze;

4) che l'associazione adotti regolamenti per il proprio funzionamento; definisca programmi di produzione e di commercializzazione; stipuli convenzioni e contratti, anche interprofessionali, in rappresentanza dei propri soci per la cessione, il ritiro, lo stoccaggio e l'immissione sul mercato dei prodotti. Le relative delibere devono essere assunte dall'assemblea a maggioranza assoluta dei soci, dei delegati o dei delegati di cui al precedente punto 2) del presente articolo in prima

convocazione e a maggioranza dei presenti in seconda convocazione a condizione che siano rappresentati in proprio, per delega o dai delegati di cui al punto 2) del presente articolo almeno un quinto degli associati;

5) che all'associazione spetti la facoltà di vigilare sulla osservanza, da parte degli associati, degli obblighi associativi, nonché di disporre sanzioni e, in caso di ripetute e gravi infrazioni, l'esclusione del socio inadempiente;

6) che, salvo quanto previsto al precedente punto 2) del presente articolo, il ricorso alla delega per il voto in assemblea possa avvenire solo a favore di un componente il nucleo familiare;

7) che si promuovano programmi nell'ambito delle attività svolte a livello nazionale di ricerca e sperimentazione agraria, di riconversione e razionalizzazione produttiva delle aziende associate;

8) che si promuova la costituzione di imprese cooperative o di altre forme associative per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di stoccaggio, di lavorazione e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti;

9) che si curi la rilevazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento delle condizioni di offerta dei prodotti in collaborazione coi competenti servizi nazionali e regionali, utilizzando centri ed istituti, pubblici e privati, per ricerche di mercato;

10) che i rapporti economici tra cooperativa aderente all'associazione e singoli soci della stessa restino regolati dallo statuto della cooperativa medesima.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 3.

Le delibere delle associazioni possono avere, con decreti emessi dalle Regioni o dal Ministero dell'agricoltura e foreste

secondo le rispettive competenze, efficacia vincolante anche nei confronti dei produttori non associati dei territori in cui operano le associazioni stesse, in casi di gravi necessità, dichiarate tali dalle competenti autorità regionali o nazionali e per il periodo di tempo strettamente necessario che dovrà essere precisato nei suindicati decreti. In ogni caso è necessaria una delibera preventiva dell'associazione, adottata a maggioranza assoluta degli associati e il parere favorevole dei comitati regionali o nazionali di cui all'articolo 12 della presente legge.

VALENSISE. Dichiaro di astenermi dalla votazione dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 4.

Con legge regionale sono determinate le modalità per la istituzione di un apposito albo regionale in cui siano iscritte le associazioni riconosciute e le modalità per l'esercizio della vigilanza e del controllo da parte delle regioni, prevedendo, in particolare, che possa essere disposta con atto motivato e previa diffida la revoca del riconoscimento quando la associazione abbia compiuto ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie e nazionali.

Gli onorevoli Pellizzari e Ianni hanno presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere dopo la parola: « diffida » le altre « sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 12 della presente legge ».*

MORA, *Relatore*. Sono d'accordo.

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Pellizzari e Ianni.

(È approvato).

VALENSISE. Mi asterrò dalla votazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 4 nel suo complesso con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 5.

Con legge regionale sono determinate altresì:

1) le modalità per il riconoscimento delle unioni regionali che siano costituite esclusivamente da associazioni di produttori riconosciute dalla regione con l'osservanza di quanto previsto dalle successive lettere a) e b).

Gli statuti delle unioni devono prevedere:

a) il diritto di adesione di tutte le associazioni riconosciute del sistema anche se comprendenti associati situati in regioni limitrofe;

b) che a ciascuna associazione spettano un numero di voti proporzionale al numero degli associati;

2) le modalità per la revoca del riconoscimento quando l'unione abbia compiuto gravi e ripetute infrazioni alle norme comunitarie e nazionali;

3) la partecipazione delle unioni regionali alla programmazione agricola regionale.

Gli onorevoli Gatti, Ianni, Esposto e La Torre hanno presentato il seguente emendamento:

Al punto 1) aggiungere dopo la parola: « regionali », le altre: « per settori

produttivi omogenei comprendenti, qualora siano riferiti ai prodotti trasformati, anche i relativi prodotti di base di cui all'articolo 3 del regolamento CEE del 19 giugno 1978, n. 1360 ».

GATTI. Poiché abbiamo approvato al primo comma dell'articolo 2 l'emendamento Ianni ed altri aggiuntivo delle parole « preferibilmente per settori produttivi omogenei », ritiriamo l'emendamento allo articolo 5 facendo presente che ogni qualvolta nei successivi articoli si parlerà delle associazioni e delle unioni bisognerà aggiungere le parole contenute nell'emendamento Ianni ed altri.

MORA, *Relatore*. Poiché questa modifica era in funzione di quella proposta dall'onorevole Ianni all'articolo 2, sono d'accordo con l'onorevole Gatti.

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Di ciò verrà tenuto conto in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Bambi ha presentato il seguente emendamento:

Alla lettera a), sostituire le parole: « di tutte le » con la parola: « delle ».

MORA, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bambi alla lettera a) dell'articolo 5, cui si sono dichiarati favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

VALENSISE. Dichiaro che voterò contro l'articolo 5 del provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso, con la modifica testè approvata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

#### ART. 6.

Con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono riconosciute le unioni nazionali delle associazioni dei produttori.

Il riconoscimento è disposto su richiesta di più associazioni del settore interessato che rappresentino, comunque, una quota non inferiore al 5 per cento degli associati e della produzione nazionale del settore.

Le unioni nazionali riconosciute, previo parere del Comitato di cui al successivo articolo 12, possono avanzare, al CIPAA, di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, proposte di indirizzo e di coordinamento per la formazione dei programmi nazionali in agricoltura secondo le procedure previste dalle relative leggi.

Le unioni possono, inoltre, stipulare contratti, convenzioni e accordi con gli operatori interessati del settore per la fornitura di mezzi tecnici e di servizi nonché per la utilizzazione e la vendita dei prodotti agricoli e forestali.

Le relative delibere devono essere assunte dall'assemblea a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza dei presenti in seconda convocazione, a condizione che sia rappresentato almeno un terzo degli associati.

Il ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede alla vigilanza e al controllo delle unioni nazionali riconosciute. Con decreto motivato e previa diffida il ministro può disporre la revoca del riconoscimento quando l'unione abbia compiuto ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie e nazionali relative al settore interessato.

L'onorevole Bambi ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il secondo comma dell'articolo (6. 1).*

BAMBI. Ritiro il mio emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. L'onorevole Bambi ha presentato il seguente emendamento:

*Al quarto comma, sopprimere le parole: per la fornitura di mezzi tecnici e di servizi nonché per l'utilizzazione e la vendita dei prodotti agricoli e forestali (6. 2).*

Gli onorevoli Gatti e Pellizzari hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

« Le convenzioni e gli accordi possono riguardare i contratti di integrazione intendendo come tali quelli conclusi dalle associazioni aderenti con una o più imprese industriali o commerciali pubbliche o private che comportino l'obbligo reciproco di fornitura di prodotti o di servizi » (6. 3).

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo si dichiara favorevole all'emendamento soltanto se esso si limita a proporre la soppressione delle parole: « per la fornitura di mezzi tecnici ».

LOBIANCO. Sono contrario all'emendamento in esame perché riporta il testo del Senato, testo che è stato approvato prima dell'emanazione del regolamento comunitario.

GATTI. Anche l'altro emendamento va in questa direzione. È vero che il termine « fornitura » può determinare delle perplessità. Riconosciamo però che le associazioni, su diretta commissione dei propri soci, possono prendere contatti con le industrie stipulando convenzioni ed accordi. A questo tende l'emendamento con-

cordato con il collega Pellizzari, emendamento che mentre accoglie anche le esigenze evidenziate dall'onorevole Lobianco, nello stesso tempo non pregiudica l'attività che potrà essere svolta.

LOBIANCO. È intervenuto un accordo politico di massima che ha escluso il rapporto tra associazioni e cooperative, perché la parte gestionale deve essere della cooperazione. Si tratta di un'attività che spetta alle cooperative, e che le associazioni possono esercitare soltanto come deroga alla regola generale.

MORA, *Relatore*. Poiché inequivocabilmente si tratta di un compito spettante alle cooperative, e sappiamo bene che le associazioni lo possono egualmente svolgere utilizzando l'istituto della deroga e del mandato, bisogna evitare di fornire un indirizzo in tal senso istituzionalizzando il principio. Poiché, se lo vorranno, le associazioni potranno svolgere questa attività che spetta di diritto alle cooperative, almeno non istituzionalizziamo la cosa.

PELLIZZARI. Insisto perché dal testo venga cassato il comma quarto e venga sostituito dal quinto comma dell'articolo 7 del testo pervenuto dal Senato.

MORA, *Relatore*. Questo è l'accordo che avevamo raggiunto.

PELLIZZARI. Non c'è solo un problema di accordo politico tra i gruppi, il fatto è che questa mi sembra la dizione più conveniente per andare incontro alle idee di tutti e fugare qualsiasi dubbio.

PRESIDENTE. Quindi lei sarebbe per il mantenimento dell'emendamento 6. 3?

PELLIZZARI. Sì, signor Presidente.

VALENSISE. Vorrei fare una proposta. Mi sembra che i problemi sollevati dagli emendamenti in parola potrebbero essere risolti in un modo semplicissimo: eliminando tutti gli emendamenti visto

che le unioni, così come le associazioni, in base al successivo articolo 7, hanno personalità giuridica. Ora, che una personalità giuridica privata debba avere nel testo di una legge la delimitazione o la indicazione della attività negoziale a cui può essere rivolta mi pare una cosa assurda, perché il riconoscimento della personalità giuridica e delle capacità giuridica abilita l'associazione a compiere qualsiasi operazione di carattere negoziale.

Questi emendamenti, proposti dal collega Bambi ed altri, sono tali da poter ingenerare il sospetto che si vogliano privilegiare, o non privilegiare, determinate situazioni esistenti. A mio giudizio, la soluzione migliore e più limpida è quella di abolire questa limitazione, questa indicazione, questa specificazione dell'attività negoziale. Se ci troviamo di fronte ad una associazione munita di personalità giuridica, essa è abilitata a tutte le attività negoziali consentite, con il limite della revoca del riconoscimento in caso di inadempienza delle regole comunitarie.

La mia proposta è, dunque, quella di ritirare tutti gli emendamenti e lasciare inalterati il primo, secondo e terzo comma, abolendo il quarto.

PELLIZZARI. Sono d'accordo dal momento che avevo manifestato tale convincimento anche in seno al comitato *ad hoc* costituito; ma allora mi pare che sistematicamente dovrebbe essere soppresso anche il quinto comma di questo articolo 6, che riguarda le delibere relative alle operazioni di cui al comma che andiamo a sopprimere.

PRESIDENTE. Ma forse il quinto comma si riferisce a tutto il contesto dell'articolo.

PELLIZZARI. Allora togliamo la parola « relative ».

MORA, *Relatore*. Visto che non si è raggiunto un accordo sugli emendamenti, credo anch'io che questa sia la soluzione migliore e faccio mia la proposta di eliminare il quarto comma dell'articolo 6.

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Mora, presenta dunque il seguente emendamento:

*Sopprimere il quarto comma.*

Lo pongo in votazione, favorevole il Governo.

*(È approvato).*

L'onorevole Mora ha anche presentato il seguente emendamento:

*Al quinto comma, sopprimere la parola: relative.*

Lo pongo in votazione; favorevole il Governo.

*(È approvato).*

In seguito alla approvazione degli emendamenti proposti dal relatore, gli emendamenti Bambi 6. 2 e Pellizzari 6. 3 risultano preclusi.

Gli onorevoli Ianni e Pellizzari hanno presentato il seguente emendamento:

*Al sesto comma, dopo la parola: « Ministro », aggiungere le parole: « sentito il comitato nazionale di cui al successivo articolo 12 della presente legge ».*

Lo pongo in votazione, favorevoli il relatore e il Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 6 nel suo complesso che, in base alle modifiche testè apportate, risulta così formulato:

#### ART. 6.

Con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono riconosciute le unioni nazionali delle associazioni dei produttori costituite preferibilmente per settori produttivi omogenei.

Il riconoscimento è disposto su richiesta di più associazioni del settore interessato che rappresentino, comunque, una quota non inferiore al 5 per cento degli associati e della produzione nazionale del settore.

Le unioni nazionali riconosciute, previo parere del comitato di cui al successivo articolo 11, possono avanzare, al CIPAA, di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, proposte di indirizzo e di coordinamento per la formazione dei programmi nazionali in agricoltura secondo le procedure previste dalle relative leggi.

In ogni caso le delibere devono essere adottate a maggioranza assoluta degli associati in prima convocazione e a maggioranza dei presenti in seconda convocazione, a condizione che sia rappresentato almeno un terzo degli associati.

Il ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede ad esercitare i poteri di vigilanza e di controllo sulle unioni nazionali riconosciute. Con decreto motivato e previa diffida il ministro, sentito il comitato nazionale di cui al successivo articolo 11, può disporre la revoca del riconoscimento, quando l'unione abbia compiuto ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie e nazionali relative al settore interessato.

*(È approvato).*

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 7.

Con il riconoscimento le associazioni dei produttori e le relative unioni acquistano la personalità giuridica di diritto privato.

*(È approvato).*

#### ART. 8.

Le associazioni dei produttori e le relative unioni riconosciute dispongono, per la costituzione e per il finanziamento della

loro attività statutaria, delle entrate derivanti:

a) dai contributi ordinari degli associati nella misura stabilita dai rispettivi statuti;

b) dai contributi e concorsi finanziari comunitari e nazionali.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 9.

Le cooperative e i loro consorzi, aderenti ad associazioni di produttori riconosciute, sono preferite nella concessione delle provvidenze finanziarie pubbliche destinate a favorire la acquisizione, la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che rientrino nei programmi delle associazioni medesime.

Gli onorevoli Bambi e Pellizzari hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 9.*

PELLIZZARI. La motivazione di questo emendamento soppressivo deriva essenzialmente dal fatto che, essendo l'identica dizione contenuta nell'articolo 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, non si vorrebbe che l'interpretazione fosse di una preferenza su quanto di fatto è già stabilito in quella norma.

Se si tiene conto che la disposizione che ci accingiamo ad approvare di fatto non prevede specifici finanziamenti per quanto concerne l'acquisizione di beni da parte delle cooperative o dei loro consorzi aderenti alle associazioni, facciamo un discorso squisitamente predicatorio.

Tenendo presente che la priorità è stabilita in una legge finanziaria che dura cinque anni, ossia fino al 1983, al gruppo democristiano appare pleonastico inserire l'articolo 9 nel provvedimento sulle associazioni dei produttori.

ESPOSTO. Siamo contrari all'emendamento soppressivo dell'articolo 9. Rilevo che questa norma è contenuta pressoché letteralmente nell'articolo 8 del disegno di legge n. 544. Abbiamo sempre sostenuto questa questione ed abbiamo considerato positivamente l'accoglimento di tale criterio da parte del Governo. Siccome ciò non è vietato dal regolamento e non contraddice le norme in esso stabilite, non comprendo per quale ragione una norma, sia pure nei limiti che ciò comporta, non possa essere contenuta in un provvedimento che costituisce le associazioni dei produttori in un rapporto corretto con le cooperative e di preferenza all'interno di un sistema comprensivo di forme associative, cooperative e consortili. Ciò è utile agli effetti dello sviluppo generale di questo processo di aggregazione e di unione. Poiché l'articolo 9 ha una giustificazione specifica, prego i colleghi di approvarlo nel presente testo.

VALENSISE. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione, ed in particolare dei colleghi che sostengono di mantenere l'articolo 9, su questo fatto: se è vero che vi è un interesse da parte del settore a stimolare la partecipazione alle associazioni, è altrettanto vero che non possiamo per legge creare delle categorie preferite, così come si stabilisce nell'articolo 9. Ciò perché creeremmo due serie di discriminazioni: una nell'ambito delle cooperative, in quanto ci sarebbero quelle buone che hanno aderito alle associazioni e quelle cattive che non ritengono nella loro autonomia di aderirvi, ma non per questo non sono meritevoli di appoggi finanziari, e l'altra fra le cooperative in quanto tali ed i singoli produttori. Così, se una cooperativa aderisce all'associazione deve essere preferita e premiata con sussidi finanziari particolari, mentre se un singolo produttore aderisce all'associazione non deve avere alcun aiuto. Per questi motivi ritengo che l'articolo 9 debba essere soppresso.

URSO SALVATORE. Credo che l'esposizione fatta dall'onorevole Pellizzari sia suf-

ficiente a sollecitare i colleghi del gruppo comunista a tener conto della motivazione, che mi sembra importante, perché non possiamo precludere alle cooperative campi ed attività previsti nella legge n. 403. Per questi motivi insistiamo sulla soppressione dell'articolo.

DE LEONARDIS. Sono molto perplesso sulla costituzionalità di questa disposizione, in quanto la discriminazione non viene poggiata su una funzione particolare di queste cooperative rispetto alle altre che hanno le stesse caratteristiche e gli stessi compiti. Ora, sarebbe giustificato un diverso trattamento se queste cooperative avessero qualche cosa in più, se perseguissero qualche interesse particolare di ordine pubblico. Questo non è, per cui voterò a favore della soppressione dell'articolo 9.

GATTI. Invito i colleghi a leggere attentamente il testo dell'articolo, perché non tutte le cooperative ed i consorzi hanno la priorità nell'acquisizione degli impianti. Infatti, nelle ultime due righe dell'articolo si parla di impianti « che rientrano nei programmi delle associazioni medesime ». Ora, l'associazione dei produttori che ha al suo interno cooperative e consorzi che condividono il tipo di scelta che viene fatto; se un domani diventa disponibile ad acquisire un impianto, perché per la gestione di questo impianto non deve avere la preferenza quella cantina aderente all'associazione? Ci si muove nell'ambito dei programmi delle associazioni. Non si tratta di una disposizione *tout court* per tutti gli impianti. Ecco perché le argomentazioni addotte dal Governo ci convincono. Nel richiamare tale elemento limitativo, desidero rilevare che questa disposizione, su cui ci permettiamo di insistere e che lascia aperto tutto il discorso fatto dagli onorevoli Urso e De Leonardis, non mette in discussione una scelta esterna, bensì quella che viene fatta nell'ambito di un'associazione. Se uno è socio, perché non deve avere la preferenza rispetto ad un altro, esterno all'associazione?

COMPAGNA. Cerco di configurare a me stesso le possibili ipotesi di quella che l'onorevole De Leonardis chiama discriminazione. Ad esempio, una cooperativa repubblicana che non voglia aderire ad un'associazione di produttori nella quale magari siano prevalenti le cooperative repubblicane che aderiscono alla lega, per ragioni facilmente desumibili, finisce per essere discriminata anche se presenta un piano buono. Di esempi del genere se ne possono fare molti, in una realtà come la nostra, e pertanto mi dichiaro d'accordo con l'onorevole De Leonardis.

Il criterio per il quale un progetto viene considerato pagabile o meno è quello della sua bontà e non quello dell'appartenza dei suoi presentatori ad un'associazione piuttosto che ad un'altra, altrimenti si finisce per determinare un condizionamento.

MORA, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione.

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Devo ricordare quello che abbiamo detto al Senato in tante altre circostanze: è stata costante preoccupazione del Governo, nel lungo iter di discussione di questo provvedimento, stabilire chiari i confini fra la cooperazione e l'associazionismo. Abbiamo detto che l'associazionismo, che ha secondo noi un compito prevalentemente di carattere normativo, non sostituiva la cooperazione ma anzi diventava un'occasione per esaltare il ruolo della cooperazione. Pertanto, l'articolo 9, che qualcuno dice avere un carattere predicatorio perché è in effetti una norma di carattere generale, sta proprio ad indicare la volontà del legislatore di sviluppare ulteriormente la cooperazione attraverso le associazioni dei produttori e di incentivare l'adesione della cooperazione all'attività delle associazioni. Questo perché se le associazioni nasceranno senza l'adesione delle cooperative o senza l'occasione per incentivare l'adesione delle stesse, nasceranno morte. La nostra preoccupazione costante è stata quella di far nascere queste organizzazioni con

la maggiore adesione possibile. Oggi le uniche organizzazioni esistenti che possono dare vita agli inizi alla cooperazione sono le cooperative e quindi queste vanno incentivate e stimolate. Ecco il valore dell'articolo 9. Per tali motivi il Governo mantiene la sua posizione di favore su questa norma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 9, al quale si è dichiarato favorevole il rappresentante del Governo, mentre il<sup>o</sup> relatore si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

L'articolo 9 s'intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo.

#### ART. 10.

Le regioni provvedono a concedere contributi esenti da qualsiasi imposta, secondo i criteri e le modalità stabilite dagli articoli 10 e 11 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, al fine di favorire la costituzione e il funzionamento amministrativo delle associazioni dei produttori e delle relative unioni.

A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi da iscriversi in aumento del fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in ragione di lire 6 miliardi nell'anno finanziario 1978 e di lire 9 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984. La predetta somma è ripartita tra le Regioni, con delibera del CIPAA, d'intesa con la Commissione interregionale, di cui all'articolo 13 della citata legge 16 maggio 1970, n. 281.

Al fine di favorire la costituzione e il funzionamento amministrativo delle unioni è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 4 miliardi nell'anno finanziario 1978 e di lire 6 miliardi in ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984.

I contributi, esenti da qualsiasi imposta, sono concessi con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la predetta Commissione interregionale, secondo le modalità previste dall'articolo 10 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360.

I contributi associativi corrisposti dagli aderenti alle associazioni ed unioni di cui alla presente legge, anche se determinati statutariamente in base ai costi dei diversi servizi da queste fornite, sono esenti da ogni imposta. Gli atti costitutivi, gli statuti ed i libri sociali delle associazioni e delle loro unioni di cui alla presente legge, beneficiano delle stesse esenzioni e riduzioni in materia di imposte indirette e di tasse previste per le società cooperative.

Le provvidenze creditizie e fidejussorie previste dalla leggi vigenti per le cooperative ed i loro consorzi sono estese, per le funzioni di cui alla presente legge, alle associazioni dei produttori e alle loro unioni riconosciute.

Gli onorevoli Ianni e Pellizzari hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire al primo rigo del secondo comma la cifra: « 60 miliardi », con: « 70 miliardi »; al terzo rigo del secondo comma, la cifra: « 6 miliardi », con la cifra: « 10 miliardi »; al quinto rigo del secondo comma, la cifra: « 9 miliardi », con: « 10 miliardi »; al secondo rigo del terzo comma, la cifra: « 40 miliardi », con la cifra: « 18 miliardi »; sopprimere le parole: « di lire 4 miliardi nell'esercizio finanziario 1978 e », e sostituire la cifra: « 6 miliardi », con la cifra: « 3 miliardi ».*

Gli onorevoli Ianni e Bambi hanno presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma dopo le parole: « CIPAA », aggiungere le parole: « di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 9843 ».*

MORA, Relatore. Sono favorevole a tali modifiche.

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il discorso va chiarito ulteriormente; ma poiché sono a disposizione complessivamente 100 miliardi, il Governo si dichiara favorevole se la cifra di 40 miliardi scende a 30 miliardi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Ianni e Pellizzari al primo comma del secondo rigo, al quale si sono dichiarati favorevoli il relatore ed il Governo.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Pellizzari e Bambi al secondo comma dell'articolo 10, al quale si sono dichiarati favorevoli il relatore ed il rappresentante del Governo.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 11.

In base a quanto stabilito dall'articolo 18 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi da iscriversi in aumento del fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984 per l'attuazione da parte delle associazioni e delle unioni di programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità, riconversione e qualificazione della produzione del settore per le quali sono riconosciute.

La predetta somma è ripartita fra le regioni con delibera del CIPAA, d'intesa con la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le regioni provvedono a concedere i contributi di cui al comma precedente.

Al fine di favorire interventi sul mercato agricolo-alimentare da parte delle unioni, secondo quanto stabilito dal citato articolo 18 del regolamento del Con-

siglio delle Comunità europee è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984.

Il 60 per cento degli stanziamenti di cui ai precedenti commi sono riservati alle associazioni e alle unioni costituite nei territori indicati dal testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

I contributi sono concessi alle unioni, nei primi 5 anni successivi a quello del riconoscimento secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Comitato nazionale di cui all'articolo 12 della presente legge.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 11.*

ESPOSTO. Il sottosegretario Zurlo, dopo aver tanto chiacchierato sui soldi cui noi rinunciamo, rinuncia a 12 miliardi.

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Questa è una argomentazione che non regge, perché se i 12 miliardi fossero rimasti all'articolo 10, e destinati alla costituzione ed al funzionamento delle associazioni, avremmo ottenuto un contributo da parte della Comunità pari a quasi il 50 per cento.

Per quanto riguarda invece l'articolo 11, lo stanziamento tende a mettere le associazioni in condizione di poter utilizzare tutti i finanziamenti previsti dalla legge ordinaria per lo sviluppo delle attività di studio e di ricerca.

Quindi il Governo non intende affatto limitare l'attività delle associazioni, ma desidera anzi che, nel rispetto del regolamento comunitario, le associazioni stesse possano inserirsi come elemento attivo nell'utilizzo dei fondi messi a disposizione per lo sviluppo dell'agricoltura.

MORA, *Relatore*. Sono contrario allo emendamento soppressivo.

LOBIANCO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

COMPAGNA. Anch'io mi asterrò.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11, di cui il Governo propone la soppressione.

(È approvato).

Gli onorevoli Gatti e Pellizzari hanno presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma, dopo la parola: « CIPAA », aggiungere le parole: « di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 ».*

MORA, *Relatore*. Sono favorevole.

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione, favorevole il relatore e contrario il Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 12.

Le Regioni provvedono ad istituire comitati regionali composti da rappresentanti delle unioni riconosciute.

I comitati sono integrati da rappresentanti, aventi voto consultivo, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, a livello nazionale, ciascuna delle quali provvede a designare, tramite i propri organi regionali, un proprio rappresentante, nonché delle centrali cooperative riconosciute designati dai rispettivi organi regionali.

Ai comitati regionali spetta il compito di rappresentare le unioni e di coordinarne l'attività. I comitati regionali durano in carica due anni.

Il ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede ad istituire un comitato nazionale di settore composto da rappresentanti delle unioni nazionali riconosciu-

te in numero proporzionale ai produttori delle associazioni riconosciute ad esse aderenti ed integrato da un rappresentante, con voto consultivo, per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché per ciascuna delle organizzazioni cooperative riconosciute.

I comitati hanno lo scopo di rappresentare le unioni nazionali riconosciute coordinandone l'attività.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite le modalità per l'istituzione ed il funzionamento dei comitati nazionali.

Gli onorevoli Gatti e Pellizzari hanno presentato il seguente emendamento:

*Al secondo e al quarto comma, sostituire le parole: « centrali e organizzazioni cooperative riconosciute », con le parole: « associazioni o enti nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute ».*

Gli onorevoli Gatti e Pellizzari hanno presentato il seguente emendamento:

*Al terzo comma, sostituire le parole: « due anni », con le parole: « tre anni ».*

MORA, *Relatore*. Sono favorevole.

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Gatti e Pellizzari al secondo e quarto comma, favorevoli il relatore e il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Gatti e Pellizzari al terzo comma, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel suo complesso.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo 13 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 13.

Le disposizioni della presente legge si applicano alle associazioni del settore ortofrutticolo, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622 e al regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

Le organizzazioni che intendono fruire degli aiuti di cui all'articolo 10 del regolamento del Consiglio delle Comunità Europee del 19 giugno 1978, n. 1360, devono, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1 del sopracitato regolamento.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 14.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il ministro dell'agricoltura e delle foreste istituisce i comitati nazionali di cui al precedente articolo 12, chiamando a farne parte per i primi due anni, in mancanza delle unioni riconosciute, le organizzazioni di produttori maggiormente rappresentative costituite con atto pubblico.

Per i primi 2 anni, dall'entrata in vigore della presente legge e comunque fino al riconoscimento delle unioni di cui all'articolo 5, i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori maggiormente rappresentative e delle eventuali associazioni di produttori riconosciute partecipano ai comitati regionali di cui al precedente articolo 12.

Gli onorevoli Gatti e Pellizzari hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 14 con il seguente:*

« Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il ministro per l'agricoltura e le foreste, istituisce i comitati nazionali di cui al precedente articolo 12, chiamando a farne parte per i primi due anni, in mancanza delle unioni nazionali riconosciute, oltre ai rappresentanti di cui al citato articolo 12, le organizzazioni dei produttori del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Per i primi due anni, dall'entrata in vigore della presente legge, sono chiamati a far parte dei comitati regionali, ai sensi dell'articolo 5, in mancanza delle unioni regionali riconosciute, oltre ai rappresentanti di cui all'articolo 12, le organizzazioni dei produttori maggiormente rappresentative ».

MORA, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento interamente sostitutivo.

PRESIDENTE. Credo che alcune precisazioni potranno trovare spazio in sede di coordinamento; pongo, pertanto, in votazione l'emendamento Gatti e Pellizzari sostitutivo dell'articolo 14.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 15.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano, entro il 1° marzo di ogni anno, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli elenchi relativi alle domande accolte e alle somme effettivamente erogate al 31 dicembre dell'anno precedente nonché agli eventuali recuperi delle somme corrisposte.

Gli onorevoli De Leonardis, Compagna, Esposto, Lobianco e Urso Salvatore hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 15 con il seguente:*

« Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano entro il

1° marzo di ogni anno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le informazioni riguardanti gli adempimenti previsti dal regolamento CEE del 19 giugno 1978, n. 1360 ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 15 con il seguente:*

« Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro un mese dall'adozione del provvedimento l'avvenuto riconoscimento delle associazioni ed unioni o la revoca dello stesso ».

DE LEONARDIS. L'emendamento di cui sono primo firmatario è più ampio di quello del Governo, prevedendo gli adempimenti cui è tenuto il Ministero nei confronti della CEE.

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. È pacifico. Ad ogni modo, i due emendamenti si possono fondere, trattando due cose diverse.

GATTI. Perché per le regioni stabiliamo il termine di un mese? In questo modo si avrà un iter burocratico spaventoso.

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Potremo stabilire il termine di quattro mesi.

BAMBI. L'articolo 7 del regolamento stabilisce quali sono i termini da rispettare.

ESPOSTO. Sono d'accordo con l'onorevole Bambi sul fatto che il punto di riferimento, oltre quelli richiamati dall'emendamento De Leonardis ed altri, debba essere l'articolo 7 in cui, fra l'altro, si prevede che gli Stati membri debbono comunicare, nel termine di due mesi, la loro decisione alla Commissione. Pertanto, non possiamo stabilire una data inferiore...

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. ...e neanche superiore.

ESPOSTO. Ora, desidero rilevare che nel comitato *ad hoc* costituito abbiamo compiuto tutti gli sforzi possibili per evitare norme ripetitive per cui, se il relatore non ha nulla in contrario, possiamo fare a meno di inserire questa disposizione, essendo la stessa compresa nell'emendamento De Leonardis ed altri, sostitutivo dell'intero articolo 15, in cui si parla degli adempimenti previsti dal regolamento n. 1360.

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'articolo 7 del regolamento comunitario recita così: « Gli Stati membri interessati: decidono in merito alla concessione del riconoscimento entro 3 mesi dalla presentazione della domanda; comunicano, nel termine di due mesi, la loro decisione alla Commissione ». Quindi vi deve essere un aggiornamento costante e continuo da parte del Governo alla Commissione e perciò da parte delle regioni al Governo.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per consentire ai commissari di partecipare alle votazioni in aula.

(La seduta, sospesa alle 12,45, è ripresa alle 13).

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Gli onorevoli De Leonardis, Compagna, Esposito, Lobianco ed Urso Salvatore hanno presentato il seguente nuovo testo di emendamento, ritirando il precedente:

*Sostituire l'articolo 15 con il seguente:*

« Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al ministro dell'agricoltura e delle foreste entro il termine di un mese dall'adozione del provvedimento l'avvenuto riconoscimento delle associazioni ed unioni o la revoca dello stesso. Comunicano altresì entro il 1° marzo di ogni anno a detto Ministero le informazioni riguardanti gli altri adem-

pimenti previsti dal regolamento CEE, n. 1360 del 19 giugno 1978 ».

MORA, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento.

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ritengo che sia più opportuna una precisazione delle somme erogate e di quelle recuperate perché non utilizzate. Ma, se la Commissione ritiene di approvare questo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo, il Governo non ha niente in contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 15, del quale ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 16.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui alla legge 8 luglio 1975, n. 306, in luogo delle associazioni dei produttori zootecnici in essa previsti operano le associazioni del relativo settore costituite ai sensi della presente legge. Fino a quando dette associazioni non saranno operanti e, comunque, non oltre le due campagne lattiero-casearie, successive all'entrata in vigore della presente legge, gli assessori regionali dell'agricoltura convocano, ai fini della contrattazione per la determinazione del prezzo del latte, di cui agli articoli 8 e 9 della sopracitata legge 8 luglio 1975, n. 306, almeno tre mesi prima della scadenza dell'annata agraria, i rappresentanti delle organizzazioni professionali dei produttori agricoli e delle organizzazioni cooperative agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale, delle industrie di trasformazione del latte, private e pubbliche e delle centrali del latte.

Qualora non intervenga tra le parti un accordo si applica l'articolo 11 della legge 8 luglio 1975, n. 306.

Gli onorevoli Gatti e Pellizzari hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 16.*

MORA, *Relatore*. Sono favorevole alla soppressione dell'articolo.

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è favorevole alla soppressione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16, di cui è stata chiesta la soppressione, alla quale si sono dichiarati favorevoli il relatore ed il Governo.

(È respinto).

L'articolo 16 s'intende pertanto soppresso.

Poiché all'ultimo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 17.

All'onere di lire 10.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ESPOSTO. A nome del gruppo comunista dichiaro di votare a favore del disegno di legge, in primo luogo perché essa rappresenta una tappa importante dell'avanzamento dell'agricoltura associata, che è la soluzione da perseguire per il rinnovamento agricolo. Con le norme che adottiamo, i produttori agricoli parteciperanno più concretamente alla programmazione economica, eserciteranno nuovi poteri contrattuali verso il mercato e potranno impegnarsi non solo nella valorizzazione della

produzione agricola, ma anche nell'esercizio dei compiti che tale valorizzazione comporta. Le nuove norme costituiscono un contributo alla costruzione reale dell'Europa, che deve avere un'economia di equilibrato sviluppo e un'agricoltura non subordinata ai potentati dell'industria e dei padroni del mercato. Le nuove norme debbono servire a caratterizzare un contributo italiano all'attuazione dell'articolo 39 del Trattato di Roma. Le nuove norme possono e debbono essere un contributo per l'adempimento dei compiti delle regioni. È sbagliato ritenere, come alcuni colleghi hanno sostenuto, che le regioni non adempiono ai loro compiti e assumere atteggiamenti pregiudiziali sullo adempimento di tali compiti. Già il relatore ha annotato che tali argomentazioni sembrano far considerare le regioni quasi corpi estranei all'ordinamento costituzionale del nostro paese. In alcuni interventi si adombra una specie di incapacità congenita e inappellabile delle regioni ad esercitare i poteri che la Costituzione loro affida. Noi, invece, vogliamo esprimere una fiducia critica e responsabile in queste nuove strutture costituzionali dello Stato repubblicano e riteniamo che le associazioni di base e regionali contribuiranno all'adempimento di questi compiti.

Il secondo motivo per cui votiamo a favore del provvedimento consiste nel fatto che esso estende le basi delle convergenze e dell'unità fra i produttori agricoli e le loro organizzazioni associative, cooperative e professionali e, insieme, allarga le basi delle esperienze cooperative, che sono forti oggi soltanto in alcune regioni del nostro paese. Già in questi ultimi tempi le associazioni dei produttori hanno conseguito importanti obiettivi di convergenza e di unità. Questo vale per le associazioni dei bieticoltori e per quelle dei tabacchicoltori e anche per quelle esistenti in vari campi dell'ortofrutticoltura. Le nuove convergenze, la nuova unità e i nuovi rapporti delle associazioni con le cooperative costituiranno elementi essenziali per l'edificazione di tutti quegli strumenti nuovi, di cui una riforma agraria quale si deve realizzare oggi ha bisogno.

La terza ragione del nostro voto favorevole si riferisce al mantenimento di un impegno contenuto nelle intese programmatiche del luglio 1976 e nel programma della nuova maggioranza, costituitasi il 16 marzo. In questo senso l'approvazione della legge sull'associazione dei produttori si unisce, per valore politico e sociale, a quelle del «quadrifoglio», dei patti agrari (quest'ultima approvata dal Senato l'altro ieri), nonché al lavoro che si sta compiendo per la definizione delle leggi relative alle terre incolte, alla riforma dell'AIMA e della Federconsorzi e ad altri impegni di legislazione agraria, che configurano nella loro globalità orientamenti generali e particolari di rinnovamento della politica agraria.

La legge non è totalmente valida, così come noi avremmo voluto che fosse, sia per alcuni contenuti, che per lo svolgimento delle vicende che hanno portato all'approvazione. Voglio in particolare richiamarmi alle vicende che la legge ha dovuto subire, in conseguenza dell'approvazione del regolamento comunitario. Noi dobbiamo confermare una netta posizione critica per il comportamento del Governo nelle trattative del maggio scorso, nella «maratona» di Bruxelles, nel corso della quale, senza alcuna informazione, è stata introdotta l'approvazione del regolamento nell'ambito delle decisioni prese, quasi a voler esprimere una sfiducia nella capacità, nelle competenze e nei diritti di legislazione da parte del Parlamento italiano in materia di associazioni dei produttori. Siamo arrivati al punto di dover constatare che la mattina stessa, nella quale la Commissione agricoltura della Camera era riunita in sede legislativa per l'approvazione del testo predisposto, non si sapeva se un regolamento sull'associazione dei produttori era o meno contenuto nell'accordo stipulato qualche giorno prima a Bruxelles: e non occorre che io sottolinei il fatto che, se si sapeva, la cosa aveva (e ha) una gravità di gran lunga maggiore.

In questa occasione dobbiamo ripetere che la revisione della politica agricola comunitaria è parte essenziale dell'accordo

di maggioranza. Nella revisione di tale politica noi includiamo la riconsiderazione dell'uso dei regolamenti, che debbono essere predisposti in una valutazione di reciprocità fra la Comunità europea e lo Stato membro.

Infine, vogliamo sottolineare che è stato compiuto un buon lavoro nell'ambito del comitato *ad hoc* costituito. In tante sedute la ricerca di soluzioni appropriate ha prevalso per le fondamentali formulazioni della legge. Anche tale circostanza ha dimostrato che questa ricerca e il confronto che ne discende, possono far raggiungere risultati positivi di valore generale, proprio nella conferma dell'identità dei singoli grandi orientamenti politici e ideali applicati agli aspetti della questione agraria, che ci ha interessato per quanto riguarda la legge sulle associazioni dei produttori.

BAMBI. Il 24 luglio 1963 un gruppo di deputati della democrazia cristiana affrontava il grave problema aperto nel nostro paese dalla profonda trasformazione in atto nel settore agricolo, e cioè quello di assicurare ai produttori agricoli un reale potere contrattuale di fronte al mercato ed alla distribuzione. La proposta di legge n. 275, a firma di molti deputati tra i quali Truzzi e Bonomi, proponeva soluzioni articolate di associazioni di produttori per prodotto o gruppi di prodotti, generalmente riconosciute, dotate di potere operativo sul mercato, capaci di affrontare i grossi problemi della fase di produzione, trasformazione e commercializzazione, ponendosi in rapporto con la ricerca di mercato, la ricerca scientifica, la sperimentazione, la programmazione.

Già dal 1963 il tema di fondo che si poneva era quello della aggregazione dei produttori agricoli, singoli e associati, mobilitati ad integrare le cooperative, i comparti di cooperazione, i comparti agrari e tutti quegli organismi costituiti tra i produttori agricoli residenti sul territorio nazionale.

Già dal 1963 sorgeva il problema della articolazione e quindi della dimensione

territoriale delle associazioni di base per prodotti o per gruppi omogenei di prodotti; e l'ipotesi di comprensori di varia portata che non tenessero conto dei confini amministrativi comunali, provinciali o regionali, si delineò come livello più idoneo per l'associazione. L'ipotesi di un comprensorio economico di una vasta zona di produzione era anche allora il termine del dibattito e del confronto.

La dimensione nazionale delle unioni di associazioni per prodotto e per raggruppamenti di prodotti omogenei era anche nella proposta di legge del 1963 il livello idoneo per una corretta politica di programmazione, per l'adozione di regolamenti per i programmi di produzione in relazione alle esigenze del mercato nazionale ed internazionale, per una ricerca di mercato adeguata e capace di fornire le indicazioni certe per una stesura dei programmi di produzione, di investimenti, di organizzazione delle strutture produttive, di trasformazione e di commercializzazione di base. Questa proposta, che mi permetto ancora di richiamare, rispondeva alle reali esigenze della nostra agricoltura e si innestava decisamente sulla linea delle indicazioni del Trattato di Roma; inoltre, sostanzialmente le linee scaturite dalla prima Conferenza agraria. Una pagina di storia della nostra vita politica, quindi, che pone in evidenza come tempestività e sensibilità non siano sufficienti quando interessi si scontrano e non si delineano le volontà politiche sufficienti a superare le difficoltà; la razionalità, la logica, la giustizia ed anche le esigenze più sacrosante in questi casi soccombono.

Nel febbraio 1967 la proposta di legge venne discussa dalla Commissione della Camera in sede legislativa per essere sollecitamente definita, ma alcune forze politiche ne chiesero il passaggio in aula, ed eccoci ai risultati di oggi. Sono trascorsi lunghissimi anni, la Comunità economica europea ha camminato sulla linea del Trattato di Roma, sono usciti i regolamenti comunitari, si è realizzata, in sostanza, un'area di mercato che si muove all'interno di una logica dove i produttori agricoli sempre più si inseriscono a livel-

li ed atti di gestione, di autogoverno, di partecipazione, di presenza sui mercati con strumenti ed organismi capaci di delineare e realizzare un potere contrattuale sempre più incisivo.

Il lavoro svolto dal Senato per l'approvazione del disegno di legge n. 1696 è stato impegnativo. La problematica che si muove intorno alla complessa materia dell'associazionismo dei produttori agricoli ha posto in evidenza l'urgenza di dotare l'agricoltura di una organizzazione ormai insostituibile.

La Camera dal 2 agosto 1977 ha lavorato intensamente per rendere più incisivo, più puntuale ed articolato il provvedimento, affrontando in modo specifico la questione della partecipazione dei soggetti alle assemblee, per assicurare certezza di equilibrio democratico, rappresentatività e funzionalità dell'intera organizzazione, sia di base sia di vertice.

In data 19 giugno 1978 il Consiglio della Comunità ha deliberato di adottare il regolamento comunitario oggi in vigore. Questo atto della CEE ha, indubbiamente, annullato tutto il lavoro svolto sia dal Senato sia dalla Camera, ed il provvedimento che ora stiamo per votare altro non è che una integrazione del regolamento comunitario n. 1360 del 1978, integrazione che non può apportare alcuna modifica all'atto legislativo comunitario, già legge dello Stato in forza degli articoli 177 e 189 del Trattato di Roma.

La nota sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 1975 e quella n. 182 del 14 luglio 1976 chiariscono infatti definitivamente e senza equivoci che i regolamenti comunitari resi pubblici sulla *Gazzetta Ufficiale* della Comunità hanno efficacia obbligatoria e sono, pertanto, a tutti gli effetti, leggi dello Stato membro, e che a tutti i livelli dell'ordinamento istituzionale dello stesso Stato si rendono obbligatori. Da questo deriva che anche l'attività legislativa delle regioni è vincolata, anche nel caso in cui queste siano a statuto speciale (sentenza n. 182 del 14 luglio 1976).

Pertanto, anche in assenza di una norma integrativa al regolamento n. 1360 del

1978, quale quella che ci accingiamo a votare, gli operatori agricoli possono, a partire dal 23 giugno 1978, dare corso alla richiesta formale di riconoscimento delle associazioni per quelle già esistenti e procedere alla costituzione delle loro unioni, o dare corso alla costituzione di nuove associazioni ed unioni.

Tuttavia, il nostro lavoro inteso a varare una norma integrativa appare utile in quanto tende ad inserire elementi di chiarimento per le fasi applicative, che rendano più facile il riconoscimento, la partecipazione, il coordinamento a livello di rappresentanza, rapportati all'atteggiamento regionale scaturito dalla applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977.

Mi preme richiamare, a questo punto, un aspetto particolare: quello della gestione dei mercati alla produzione. La regolamentazione comunitaria, contenuta nel regolamento n. 1360 del 1978, ha indubbiamente fornito validi elementi, ma questi, se rapportati alla situazione italiana nelle quale si deve operare, rendono necessario lo stabilire definitivamente che il potere contrattuale deve essere assicurato utilizzando anche le strutture di mercato che operano alla produzione.

L'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 fornisce un vasto campo di azione e di competenze tutte delle associazioni e delle loro unioni, là dove non è stata assegnata ai comuni la competenza di gestione dei mercati destinati alla produzione agricola delle carni, del pesce, degli ortofrutticoli e dei fiori.

Dal dibattito e dalla replica del relatore sono emerse perplessità di ordine giuridico-costituzionale sul ruolo istituzionale delle regioni al fine del riconoscimento delle associazioni e sulla obbligatorietà di un livello regionale delle associazioni stesse, istituzionalizzando ordinamenti con funzioni, attribuzioni e finanziamenti pubblici, poiché mezzi finanziari debbono essere assicurati esclusivamente alle associazioni ed alle loro unioni e non

ad organismi diversi da quelli indicati nel regolamento n. 1360 del 1978.

Pur esprimendo parere favorevole al testo del provvedimento, devo tuttavia rilevare alcune incertezze sulla validità istituzionale del livello regionale dell'organizzazione resa obbligatoria dal provvedimento che ci accingiamo a votare perché a mio avviso tale livello di rappresentanza può e deve essere una libera scelta delle associazioni come momento di coordinamento. Una struttura resa obbligatoria, e per lo più finanziata dall'ente pubblico, rimane, pertanto, ancora un aspetto molto problematico e discutibile. Infatti, rileggendo attentamente l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 ed in particolare l'articolo 71 dello stesso decreto, si nota l'inconsistenza dell'articolo 2 del presente provvedimento là dove si attribuiscono alle regioni compiti che già sono regolamentati dagli articoli 6 e 7 del decreto n. 616 e che non sono previsti dal regolamento comunitario n. 1360 del 1978.

Nel dare atto alla Commissione e particolarmente al relatore del lavoro svolto con grande impegno e serietà, a nome del mio gruppo dichiaro che voteremo a favore del provvedimento con l'augurio che il Senato proceda con la massima sollecitudine affinché il provvedimento possa essere reso operante entro il più breve tempo possibile.

VALENSISE. Nel mio intervento in sede di discussione generale ho tenuto a sottolineare l'attenzione con cui il MSI-destra nazionale guarda al regolamento CEE concernente le associazioni di produttori e le relative riunioni. Si tratta di una normativa caratterizzata da elementi di « corporativismo moderno », i cui principi ispirano, e non da oggi, la proposta politica alternativa del mio partito. Il proposito di incentivare organizzazioni di produttori per avviare un processo di razionalizzazione strutturale nell'ambito dell'agricoltura al fine di organizzare l'offerta e favorire la commercializzazione dei prodotti è da noi considerato con sin-

cero interesse. Dalla Comunità ci viene una indicazione che ha precisi riferimenti alla situazione italiana, costantemente rilevata dal MSI-destra nazionale, relativa alla debolezza strutturale della nostra agricoltura, caratterizzata da un enorme numero di aziende agricole di dimensioni ridotte o ridottissime, indifese al momento della commercializzazione dei loro prodotti, con gravi conseguenze sulla remuneratività della vendita e sulle stesse produttività.

Il regolamento comunitario assegna alle associazioni lo scopo di adeguare alle esigenze del mercato la produzione e l'offerta dei prodotti agricoli: i produttori associati sono quindi avviati sulla strada di una programmazione di base, molto vicina alla « programmazione concertata », ampiamente auspicata nei documenti economici del MSI-destra nazionale, sulla base delle ricerche dell'Istituto di studi corporativi. Il raggruppamento delle associazioni di produttori in unioni a carattere nazionale e l'inclusione nelle associazioni dei produttori-trasformatori, in modo che la concentrazione della offerta sia seguita dalla preparazione per la vendita e dall'offerta ad acquirenti all'ingrosso, sottolineano, a nostro giudizio, le possibilità per i produttori agricoli di concorrere a determinare organicamente le migliori condizioni per i loro prodotti, a vantaggio proprio, delle produttività e dei consumatori.

Come è noto il regolamento comunitario è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri e non vi è quindi necessità di una legge nazionale di recepimento, come per le direttive. Il disegno di legge al nostro esame che, nel testo approvato dal Senato, aveva in certo qual modo preceduto il regolamento CEE, è stato « aggiustato » come normativa diretta ad « integrare » il regolamento. La maggioranza non ha potuto modificare gli orientamenti di fondo della Comunità ma, nel testo che ci propone, ha inserito adattamenti, in gran parte di carattere compromissorio, nei cui confronti manifestiamo riserve e perplessità. Non ci sem-

bra anzitutto logico che le modalità per il « riconoscimento » delle associazioni debbano essere stabilite con leggi regionali: ciò potrà produrre diversificazioni notevoli (oltre ai cronici ritardi che caratterizzano l'azione regionale) che non favoriranno la necessaria unitarietà tra produttori dello stesso settore, operanti in diverse regioni.

Non ci sembra, inoltre, accettabile il sistema proposto per le votazioni nelle assemblee delle associazioni con meno di 300 produttori nelle quali potranno votare individualmente i soci delle cooperative aderenti all'associazione. Ci lascia perplessi la previsione relativa all'efficacia vincolante delle deliberazioni dell'associazione anche nei confronti dei produttori non associati, efficacia vincolante conferita con decreti regionali o ministeriali « in casi di gravi necessità »: non è chiaro quali siano le associazioni le cui delibere debbano essere utilizzate ed è generico il riferimento alle « gravi necessità ».

Del pari poco comprensibile ci appare la istituzione di comitati regionali costituiti da rappresentanti delle unioni regionali ed integrati, sia pure con voto consultivo, da rappresentanti di organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale (i sindacati?) e delle centrali cooperative. Tali organismi intermedi, cui spetta il compito di rappresentare le unioni e di coordinarne le attività, possono negativamente incidere sull'attività e sulle scelte delle associazioni e delle unioni. Le nostre perplessità sono confermate dal fatto che una norma transitoria prevede che per i primi due anni, tanto in sede regionale, quanto in sede nazionale, funzioneranno comitati nazionali di settore e comitati regionali costituiti da esistenti organizzazioni di produttori « maggiormente rappresentative ».

Come dire che le unioni e le associazioni nasceranno dopo e secondo gli intendimenti dei comitati, nazionali e regionali, che dovrebbero rappresentarle e coordinarne l'azione!

Tanto significa incentivazione « dall'alto » e orientamento sulla base di esistenti realtà ed equilibri politici.

Le considerazioni svolte ci impongono di manifestare un voto di astensione che esprime il nostro interesse alla linea di tendenza espressa dalla CEE in ordine alla partecipazione dei produttori al governo dell'economia, ma, al tempo stesso, le nostre profonde riserve circa i modi con cui la maggioranza ha « integrato » le norme comunitarie, cercando di adattarle alle proprie esigenze, che sono contrarie a quelle del popolo italiano e, in particolare, del nostro mondo agricolo.

**PRESIDENTE.** Il relatore Mora propone il seguente titolo per il testo unificato: « Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Il testo unificato del disegno e delle proposte di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge n. 1696; proposte di legge ROSINI ed altri n. 1179; ESPOSTO ed altri n. 854; SALVATORE ed altri n. 678, in un testo unificato e con il titolo:

---

 VII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1978
 

---

« Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli » (1696-1179-854-678):

Presenti . . . . .	32
Votanti . . . . .	31
Astenuti . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	31
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Bortolani, Amici, Bambi, Bonifazi, Branciforti Rosanna, Campagnoli, Cocco Maria, Compagna, De Leonardis, Dulbecco, Esposto, Gatti, Casalino, Ianni, Lamanna,

Sicolo, Lobianco, Marabini, Martino, Meneghetti, Mora, Pellizzari, Petrella, Reichlin, Forni, Silvestri, Stella, Urso Salvatore, Zambon, Lombardo e Zuech.

*Si è astenuto:*

Valensise.

**La seduta termina alle 13,50.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO